SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. **ACIU.2005.129.**

Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli, ai sensi del reg. (CE) n. 1782/03.

CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. **ACIU.2005.130.**

Disposizioni in merito all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto MIPAF del 5 agosto 2004, n. 1787 e del decreto MIPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

05A03145

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 febbraio 2005, n. **46.**

Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno - Modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;

Visto il Regolamento 6 aprile 1994, n. 500, di recepimento delle direttive della Commissione 91/321/CEE del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, e 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209 concernente «Disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE»;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973 e sue successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241 concernente disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE, in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di introdurre alcune disposizioni più restrittive, concernenti la pubblicità degli alimenti per lattanti, in particolare utilizzando la facoltà, espressamente attribuita agli Stati membri, dall'articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991, di limitare o vietare la pubblicità degli alimenti per lattanti;

Ritenuta altresì la necessità di dare la massima divulgazione dei listini dei prezzi degli alimenti per lattanti consigliati dalle ditte produttrici, e di quello che, effettivamente, il consumatore dovrà pagare, in attuazione di quanto dispone l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 gennaio 2005;

Sentita la Conferenza Stato-Regioni;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni concernenti la pubblicità e la vendita degli alimenti per lattanti

1. Al regolamento 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Pubblicità alimenti per lattanti)*. — 1. È fatto divieto:

a) di ogni forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti, ivi comprese quelle su riviste scientifiche, pubblicazioni specializzate in puericultura, in occasione dello svolgimento di convegni, congressi, *stand* ed esposizioni, negli studi medici, nei punti di vendita, nonché attraverso il materiale informativo e didattico;

b) di ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario, ovvero attraverso i medici e gli informatori sanitari;

c) di donazioni di qualsiasi forma e tipo e di forniture gratuite di alimenti per lattanti e di attrezzature a istituzioni, figure professionali o altre organizzazioni preposte alla nascita e alla cura del lattante;

d) di ricorrere ad altri sistemi diretti e indiretti, ivi compresi la sponsorizzazione e il contributo economico di qualsiasi genere e in qualsiasi forma alla organizzazione o alla partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche — fatta eccezione per i congressi proposti dalle società scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della salute — finalizzati a promuovere la vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, che comprende la vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali e le vendite abbinate al prodotto;

e) di attribuire il riconoscimento di crediti formativi per l'Educazione Continua in Medicina (ECM) per gli operatori sanitari che partecipano agli eventi formativi organizzati con il contributo, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende che producono o commercializzano prodotti sostitutivi del latte materno.

2. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno per i neonati che necessitano di una totale o parziale alimentazione con prodotti sostitutivi del latte materno, provvedono all'acquisto diretto di tali prodotti, con particolare attenzione alla tutela economica dell'utente anche nella fase successiva alla dimissione ospedaliera.

3. Il Ministero della salute promuove campagne sulla corretta alimentazione del lattante.

4. Le Regioni e le Province autonome promuovono e sostengono la pratica dell'allattamento al seno mediante azioni volte a:

a) migliorare l'organizzazione dei servizi e orientare il comportamento degli operatori sanitari impegnati nell'assistenza al "percorso nascita";

b) diffondere adeguate informazioni sui benefici dell'allattamento materno;

c) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla diffusione della pratica dell'allattamento al seno, sia in termini di prevalenza che di durata, per fornire raccomandazioni utili sulla base delle indicazioni convalidate a livello internazionale, promuovere interventi formativi, sostenere e coordinare le iniziative di promozione e di educazione sanitaria;

d) contrastare ogni forma di pubblicità occulta e di comportamenti ostativi alla pratica dell'allattamento materno;

e) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell'industria che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici.»;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis (Vendita alimenti per lattanti).* — 1. Il listino dei prezzi delle imprese produttrici di alimenti per lattanti, finalizzato esclusivamente a diffondere informazioni, oggettive e adeguate sulla alimentazione dei neonati, incluse le conseguenze sociali e finanziarie dell'uso di tali prodotti, deve essere comunicato al Ministero della salute e al Ministero delle attività produttive.».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 febbraio 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 207

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca: «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

— La direttiva 89/398/CEE è pubblicata nella GUCE del 30 giugno 1989, L n. 186.

— Il regolamento 6 aprile 1994, n. 500, reca: «Attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

— La direttiva della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (91/321/CEE) è pubblicata nella GUCE del 4 luglio 1991, L 175.

— La direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992, è pubblicata nella GUCE del 1º luglio 1992, L 179.

— Il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, reca: «Disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE».

— Le direttive 94/34/CE, 94/35/CE e 94/36/CE sono pubblicate nella GUCE del 10 settembre 1994, L 237.

— La direttiva 95/2/CE è pubblicata nella GUCE del 18 marzo 1995, L 61.

— La direttiva 95/31/CE è pubblicata nella GUCE del 28 luglio 1995, L 178.

— Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, reca: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale».

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modificazioni».

— La direttiva 89/395/CEE è pubblicata nella GUCE del 30 giugno 1989, L 186.

— La direttiva 89/396/CEE è pubblicata nella GUCE del 30 giugno 1989, L 186.

— Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, reca: «Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

05G0069

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2005.

Dichiarazione di «grande evento» in relazione alle esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II ed alla elezione del Pontefice.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il quale dispone che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

Considerato che il giorno 2 aprile 2005 è scomparso il Santo Padre Giovanni Paolo II, per cui le relative esequie comporteranno la partecipazione di migliaia di fedeli e devoti provenienti da tutte le parti di Italia e del Mondo;

Considerato, inoltre, che, conseguentemente alla scomparsa del Santo Padre, vi sarà l'elezione del Pontefice, per cui si impone la definizione e l'attuazione di misure organizzative efficaci sotto il profilo della mobilità, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria e di quant'altro occorra ad assicurare una ordinata partecipazione dei fedeli;

Tenuto conto che la straordinarietà del «grande evento» richiede l'adozione di misure urgenti che possono essere assunte soltanto nell'esercizio di poteri in deroga alle vigenti normative;

Ritenuta, quindi, l'esigenza di attuare tutti gli interventi straordinari e necessari per il perseguimento delle suddette finalità nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel comma 5 del-

l'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 3 aprile 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono dichiarate «grande evento» le esequie del Santo Padre Giovanni Paolo II e l'elezione del Pontefice, al fine di garantire la più ampia partecipazione di fedeli provenienti dall'Italia e dal Mondo.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento delle attività finalizzate ad agevolare la celebrazione del sopra citato «grande evento».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A03183

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Viscarra de la Torre Cecilia Evelina Jovita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Viscarra de la Torre Cecilia Evelina Jovita, cittadina boliviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico cirujano conseguito in Bolivia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirugo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Viscarra de la Torre Cecilia Evelina Jovita è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico Cirujano rilasciato in data 30 novembre 1992 daIl'Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (Bolivia) alla sig.ra Viscarra de la Torre Cecilia Evelina Jovita, nata a La Paz (Bolivia) il 5 febbraio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Viscarra de la Torre Cecilia Evelina Jovita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente

competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legisltivo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03044

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Romero Juan Carlos, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Romero Juan Carlos, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor en medicina conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Romero Juan Carlos è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor en medicina rilasciato in data 12 gennaio 1987 dallo «Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara» - Republica de Cuba al sig. Romero Juan Carlos, cittadino italiano, nato a Manicaragua, Villa Clara (Cuba) l'11 febbraio 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Romero Juan Carlos è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontaiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03045

DECRETO 14 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Trivi Alejandra Graciela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale alla sig.ra Trivi Alejandra Graciela, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 aprile 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 ottobre 2004 e 24 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Trivi Alejandra Graciela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica rilasciato in data 18 settembre 1998 dall'Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas (Republica Argentina) alla sig.ra Trivi Alejandra Graciela, cittadina italiana, nata a Rosario, Santa Fe (Argentina) il 20 settembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Trivi Alejandra Graciela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03046

DECRETO 17 marzo 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa Pochwat Beata, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in otorinolaringoiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Pochwat Beata, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in otorinolaringoiatria conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in otorinolaringoiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la decreto rettorale dott.ssa Pochwat Beata è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in otorinolaringoiatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in otorinolaringoiatria, rilasciato in data 28 marzo 1996 dal Centro Medico di Formazione Post Lauream di Varsavia (Polonia) alla dott.ssa Pochwat Beata, cittadina italiana, nata a Rzeszów (Polonia) il 29 ottobre 1962 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03109

DECRETO 17 marzo 2005.

Riconoscimento, al dott. Tarchini Guillermo Luis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Tarchini Guillermo Luis, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Tarchini Guillermo Luis è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in pediatria, rilasciato in data 29 maggio 2004 dalla Sociedad Argentina de Pediatria, Buenos Aires (Argentina) al dott. Guillermo Luis Tarchini, cittadino italiano, nato a Rosario (Argentina) il 2 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03110

DECRETO 17 marzo 2005.

Riconoscimento, al dott. Lombardi Marchiano Aniello, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Lombardi Marchiano Aniello, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Messico, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Lombardi Marchiano Aniello è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in Pediatria, rilasciato in data 28 febbraio 1992 dall'Instituto Nacional de Pediatria, Città del Messico (Messico) al dott. Lombardi Marchiano Aniello, cittadino italiano, nato a Cosenza (Italia), il 2 novembre 1972, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03111

DECRETO 17 marzo 2005.

Riconoscimento, alla dott.ssa López Angulo Lourdes Maremis, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa López Angulo Lourdes Maremis, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista de Primer Grado en Pediatría» conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 4 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa López Angulo Lourdes Maremis è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista de Primer Grado en Pediatría» rilasciato in data 28 febbraio 1994 dall'Instituto Superior de Ciencias Mèdicas de Villa Clara (Republica de Cuba) alla dott.ssa López Angulo Lourdes Maremis, nata a La Habana (Repubblica di Cuba) il 20 ottobre 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A03112

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Obiettivo Benessere» a r.l., in Monopoli.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 19 novembre 2004 relativo all'attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005;

Atteso che non è stata effettuata l'iscrizione a ruolo per l'omesso versamento del contributo relativo al biennio 2003/2004;

Decreta:

La Società cooperativa «Obiettivo benessere» a r.l. con sede in Monopoli, numero posizione 9148 costituita per rogito del notaio Somma Michele in data 15 novembre 2002, repertorio n. 53575, codice fiscale 05933820721, registro società n. ..., R.E.A. n. 451125, depositato presso la C.C.I.A.A. di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinanio al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 3 marzo 2005

Il dirigente: BALDI

05A03085

DECRETO 3 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Idra» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 25 aprile 2004 relativo all'attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2005;

Atteso che la concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 2 dicembre 2004 - prot. n. 709 - l'inesigibilità dei contributi biennali iscritti a ruolo;

Decreta:

La Società cooperativa «IDRA» a r.l. con sede in Molfetta, numero posizione 7082 costituita per rogito del notaio Camata Olga in data 23 ottobre 1991, rep. n. 4278, codice fiscale 04296310727, reg. società n. 11049, R.E.A. n. 306136, depositato presso la C.C.I.A.A. di Bari, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 3 marzo 2005

Il dirigente: BALDI

05A03086

DECRETO 3 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Irrigua San Giacomo» a r.l., in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista le legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione del 8 aprile 2004 relativo all'attività della Società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 2005;

Atteso che la concessionaria per la riscossione coatta ha comunicato in data 2 dicembre 2004 - prot. n. 706 - l'inesigibilità dei contributi biennali iscritti a ruolo;

Decreta:

La Società cooperativa «Irrigua San Giacomo» a r.l. con sede in Molfetta, numero posizione 6825 costituita per rogito del notaio Camata Olga in data 25 settembre 1990, repertorio n. 778/94, codice fiscale 04177000728, registro società n. 10376, R.E.A. n. 297783, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Bari, 3 marzo 2005

Il dirigente: BALDI

05A03087

DECRETO 8 marzo 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila. (Decreto n. 870).

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto il decreto del Direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 812 dell'11 luglio 2002 con il quale è stato costituito, ai sensi degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il Comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila;

Visto in particolare l'art. 3 del predetto che, in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro, nomina il signor Cavasinni Pasquale, designato dall'organizzazione sindacale C.N.A. - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;

Vista la nota n. 28 del 7 marzo 2005 con la quale l'organizzazione sindacale C.N.A. comunica di aver designato il signor Venditti Domenico in sostituzione del signor Cavasinni Pasquale - dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo

Decreta:

Il signor Venditti Domenico, nato a Spaichingen (Germania) il 29 giugno 1969 e residente a Paterno di Avezzano in via Prato dei Santi, n. 35, codice fiscale VNDDNC69H29Z112U, è membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro in sostituzione del signor Cavasinni Pasquale.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 8 marzo 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A03083

DECRETO 8 marzo 2005.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila. (Decreto n. 871).

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto il decreto del direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 826 del 23 aprile 2003 con il quale la dott.ssa Milani Franca è stata nominata membro del comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota del 15 febbraio 2005 con la quale l'organizzazione sindacale CIDA ha designato il dott. Iarossi Mario in sostituzione della dott.ssa Milani Franca, dimissionaria;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo;

Decreta:

Il dott. Iarossi Mario, nato il 31 gennaio 1938 e residente a L'Aquila, via Sassa n. 56, è nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza della categoria dei lavoratori in sostituzione della dott.ssa Milani Franca.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 8 marzo 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A03083-*bis*

DECRETO 11 marzo 2005.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Visto il precedente decreto in materia n. 11/2004, emanato dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Considerato il seguente indicatore economico:

1. Gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2004.

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Modena, vengono rideterminate con il seguente incremento: dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 di una percentuale pari al 2% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2004.

Modena, 11 marzo 2005

Il direttore provinciale: MASSI

ALLEGATO

TARIFFARIO

Salvo diversa indicazione le tariffe sono determinate in euro a tonnellate.

Tariffa in economia

Per i lavori di facchinaggio della durata di 8 ore tariffa oraria 17,09

Per i lavori inferiori alle 8 ore........................ (da convenirsi)

Carbone

Carbone in sacchi normali, alla rinfusa e in fusti per carico e scarico, trasbordo da automezzo a vagone e viceversa 7,96

Carbone dolce con insaccatura, legatura, scarico e carico 10,41

Scarico con gru di carbone alla rinfusa, vegetale, artificiale, polvere, detriti, cock e carbone in genere.................... 5,49

Mattonelle unione 6,24

Legnami

Scarico da automezzo di pannelli in sacchi di carta............ 7,89

Scarico legnami in genere..................................... 6,24

Assi e pali con accatastamento .... cadauno........... 1,91

Assi e pali con accatastamento con gru cadauno 2,27

Concimi, sabbia e affini

Scarico o carico di crisalidi, nitrati, perfosfati, azotati, sali industriali, sabbia o pomice alla rinfusa, calciocianamide in pacchi o sacchi 7,60

Scarico da camion da trasferire su nastro automatico per imballaggio 4,62

Scarico sabbia e pomice in sacchi a mano, scarico scorie 9,50

Solfato di rame, antigrittogamici, polifosfuro in fusto, ecc..... 8,28

Per scarico e carico sistemazione dei concimi con l'ausilio di nastri trasportatori su camion, vagoni o nei magazzini 7,17

Trasbordo da automezzo a vagone o viceversa o da automezzo ad automezzo di concimi.................................... 6,32

Cereali

Scarico o carico farine, farinacci, mangimi composti, grano di seme, granoturco, cascami, patate, cipolle da riproduzione in sacchi, fettucce di barbabietole in genere, carrube, fave; scarico o carico di sacchi di arachidi e farina di arachidi 6,32

Cipolle, patate in ceste; per incestare o incassettare patate, cipolle, fettucce di barbabietole 6,84

Salumi e carni

Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa di lardo, pancetta, salumi, carniccio alla rinfusa............ 12,35

Scarico o carico da automezzo o vagone dal frigo e viceversa delle merci sopracitate, incestate o incassettate............. 10,38

Spostamenti interni di carne nei frigo con accatastamento fino a metri 2 17,38

Scarico o carico di mezzene di carne fresca o di carne congelata .... da convenirsi

Pellami in ossa

Scarico o carico 7,17

Frutta e mosti

Scarico o carico di frutta, uva in ceste, casse o alla rinfusa, vini in fiaschi o bottiglioni, acque minerali, vini in serbatoio da travasare con pompe o damigiane.......................... 6,97

Vini e liquori in cartone 11,26

Vini e mosti in fusti...................................da convenirsi

Materiale da costruzione

Scarico o carico da automezzo a magazzino o viceversa di calce viva, calce idrata, cemento, scagliola; marmi e pietre granite in Istre lavorate, mattonelle in genere con montacarico...... 6,64

Mattonelle in genere a mano................................. 7,89

Terra refrettaria alla rinfusa con gru 6,32

Tubi in gres, vasi e generi di eternit o plastica................ 7,50

Pali e travi in cemento da metri 3 di lunghezza con mezzo meccanico .... da convenirsi

Scarico o carico collettame presso corrieri e spedizionieri

Scarico con sistemazione in magazzino. Carico con sistemazione su vagone o automezzo.................................... 10,28

Traslochi civili ed industriali

Traslochi (civili e industriali), facchinaggio specializzato, con montaggio e smontaggio .... tariffa oraria 17,79

Traslochi e facchinaggio generico .... tariffa oraria 17,06

Oltre il terzo piano a mano maggiorazione oraria............. 0,26

N.B. Eventuali danni alle merci sono a carico della ditta appaltatrice

Lavorazione in frigo della frutta

Scarico o carico con accatastamento della merce all'interno, all'esterno dei frigo e spostamenti interni................... 6,97

Stivaggio su automezzi a mano 7,89

Cernita, selezione, spostamenti con accatastamenti a mano .... da convenirsi

Merce varia

Sughero in balle e alla rinfusa, scope in fasce, saggine e radici per spazzole, traverse per ferrovia, ghiaccio in blocchi, arelle in sacchi o pacchi.. 8,28

Saponi, detersivi, lisive in fusti 9,50

Materiale esplosivo e stufe .... da convenirsi

Lavori di facchinaggio in tintoria

Scarico da autotreno a magazzino di solfati in sacchi 7,89

Scarico da autotreno a magazzino di sale alla rinfusa 9,50

Scarico e accatastamento in pacchi di lana fino a kg 10 16,44

Sali di monopolio

Scarico o carico da vagone o da automezzo di sale in sacchi da kg 50 o in sacchi di peso superiore....................... 8,11

Scarico o carico da automezzo o da vagone di sali in pacchi da 10 a 20 kg 8,60

Per quanto riguarda il maggior percorso, lo stivaggio, il disistivaggio, si rimanda alle specifiche intese....... da convenirsi

Tabacchi di monopolio (prezzi a tonnellate)

Int. tabacco tostato e spedizione 35,99

Int. greggi in botti, balle, scatole e spedizione residuo tipo A.. 19,66

Int. scatole smontate di cartone................................ 28,54

Int. greggi in ballette 26,55

Int. residui di tabacco e spedizione tipo H 32,39

Int. articoli e materiali vari e spedizione cartoni.............. 24,44

Int. omogeneizzato 24,79

Spedizione tabacco lav. in sc. perf. 25,39

Spedizione cartoni vuoti 1 tonnellata.......................... 43,65

I prezzi degli articoli citati sono comprensivi di carico - scarico da vagone a camion, trasporto da scalo F.S. a Manifattura Tabacchi o viceversa.

Sistemazione su pedana di articoli vari e scatole smontate..... 10,39

Carico, scarico tabacco lav. perfetti 22,56

Carico/scarico articoli con carrello, e/o manuale di tabacco greggio 19,06

Stiv. tabacco.. 23,52

Disist. tabacchi greggi e preparazione per spedizione.......... 29,67

Carico, scarico su camion tabacchi greggi..................... 20,94

Scarico tabacchi con carrello................................. 20,25

Disistivaggio recipienti e articoli diversi....................... 8,97

Operazioni di paratura, presso mercati bestiame

Tariffe da concordare.

MAGGIORAZIONI VARIE

Possono convenirsi specifiche maggiorazioni a fronte di maggiore percorso, stivaggio e disistivaggio, merce voluminosa e inferiore a 50 kg, e per specifiche attività (ad esempio, accatastamento, pesature scarichi alla rinfusa, insaccatura e legatura, stivaggio e disistivaggio su autotreni e vagoni, merci ai piani superiori con montacarico su pallets o a mano etc.).

CLASSI CONTRIBUTIVE PER LA PROVINCIA DI MODENA

Per facchinaggio e trasporto, valevoli per l'anno 2005

Anzianità	Classe di contribuzione	Imponibile mensile in euro
sino a 8 anni	64°	1.088
da 8 a 16 anni	65°	1.106
da 16 a 24 anni	66°	1.144
da 24 a 32 anni	67°	1.182
oltre 32 anni	68°	1.223

NORME E CRITERI GENERALI

Le cooperative sono tenute al rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, ed a fornire ai soci facchini gli indumenti protettivi necessari per lo svolgimento della attività.

La movimentazione si riferisce alle materie prime, alle merci, ai prodotti ed ai semilavorati.

Per facchinaggio si intende l'insieme delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 1 della tabella allegata al decreto ministeriale 3 dicembre 1999, anche se svolte separatamente o singolarmente, in via autonoma od esclusiva.

Per gestione del ciclo logistico si intende anche la movimentazione, conduzione, aggiornamento di archivi, di depositi anche di pratiche o di documenti, etc.

L'utilizzazione di attrezzature tecnologiche fisse, se in disponibilità ma con oneri a carico del committente, comporta una riduzione delle tariffe, nella percentuale da definire tra le parti.

L'imballaggio, anche se non connesso alla gestione del ciclo logistico, può comportare anche la cernita, il confezionamento, anche sotto vuoto, la cellofanatura, la sigillatura, l'impacchettamento, etc.

Si intende per lavoro notturno quello effettuato in periodo di almeno sette ore consecutive, comprendente l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (e pertanto tra le 22 e le 5, tra le 23 e le 6 o tra le 24 e le 7): la relativa maggiorazione è pari al 40% delle tariffe.

Si considera lavoro festivo quello effettuato la domenica e nelle festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono del luogo ove i facchini prestano la loro attività: la relativa maggiorazione è pari al 50% delle tariffe.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta intermedia, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in economia o a quintali, salvo che la materia non sia regolata dagli accordi fra le parti.

La attività prestata all'aperto in presenza di precipitazioni nevose o piovose comporta una maggiorazione delle tariffe del 50% per la durata della esposizione alle intemperie.

Il corrispettivo dell'imballaggio, quando non compreso specificatamente nella tariffa, è da convenirsi tra le parti.

Per le tariffe per il facchinaggio delle bietole si fa riferimento a quanto concordato a livello regionale tra le organizzazioni interessate.

ACCORDO SINDACALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO-NORMATIVO DEI LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI NELLA PROVINCIA DI MODENA

Il giorno 19 ottobre 1998 alle ore 9,30 presso la sede della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro rappresentato dal direttore dott. Eufranio Massi, si sono riunite:

le associazioni cooperative:

Lega cooperative Modena, rappresentata dal sig. Giorgio Prampolini;

Confcooperative Unione provinciale di Modena, rappresentata dal sig. Alessandro Monzani;

AGCI Modena rappresentata dal sig. Mauro Veronesi;

le organizzazioni sindacali di categoria:

FILT- CGIL rappresentata dal sig. Remo Dai Prà;

FIT - CISL rappresentata dal sig. Tiziano Chierici;

UILTRASPORTI - UIL rappresentata dal sig. Giancarlo Cioni.

Premesso che le parti si sono riunite per:

assumere orientamenti interpretativi e/o applicativi rispetto all'evoluzione normativa in materia di facchinaggio, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994;

agevolare la capacità di tutti i soggetti che operano nel settore della movimentazione delle merci e dei servizi collegati, qualificare le scelte produttive, finanziarie ed operative per una migliore efficienza dei servizi e della tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità nel comparto;

promuovere la correttezza dei rapporti economici e normativi tra i soci delle cooperative di facchinaggio e la concorrenza leale tra organismi cooperativi;

superare una situazione di crescente degrado causata da operatori che, operando ai limiti delle disposizioni poste dalle legge n. 1369/1960 e dal decreto legislativo n. 157/1955, lucrano in modo anche illegittimo sul lavoro e sui diritti dei soci lavoratori;

definire un quadro di riferimento certo per la determinazione delle tariffe di facchinaggio la cui competenza, in virtù dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 608/1994 è stata attribuita al direttore della Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro e che devono ritenersi una condizione per la stipula dei contratti di appalto, sia pubblici che privati;

definire un corrispettivo minimo alle prestazioni del lavoratore, in rapporto alla professionalità e alle condizioni caratteristiche del lavoro, al di sotto del quale verrebbero meno sia i diritti minimi del lavoro (anche se organizzati tra soci di cooperativa), che il rispetto delle normative vigenti.

Considerato:

che in data 9 ottobre 1996 è stato firmato un accordo che istituisce e disciplina gli Osservatori regionali e quelli provinciali e che le parti riguardanti «Osservatori provinciali» e «Compiti degli osservatori provinciali» si considerano qui integralmente trascritti e recepiti;

che in data 20 febbraio 1997, è stato costituito l'Osservatorio provinciale;

Le parti si impegnano:

a rendere più incisiva l'attività dell'Osservatorio per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo del settore;

a sostenere le iniziative volte a disciplinare l'attività di facchinaggio (disegno di legge all'esame della Camera dei deputati) e a omogeneizzare/razionalizzare l'utilizzo della la disciplina previdenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

a operare perché la presente normativa venga recepita come base di riferimento per gli appalti pubblici;

a intervenire affinché gli appalti di servizi anche nel settore privato siano affidati a imprese nelle quali vengono rispettate le condizioni minime del presente accordo;

a coordinarsi con gli enti preposti per uniformare, in provincia di Modena, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio di attività per i facchini;

Tutto ciò premesso e considerato

Le parti, fatte comunque salve le peculiari e tipiche caratteristiche del rapporto societario tra socio e cooperativa sia nei suoi aspetti civilistico/giuridici che economici con lo scopo di adeguare alla realtà provinciale l'accordo regionale del 9 ottobre 1996 prima richiamato, concordano il seguente articolato.

MINIMI RETRIBUTIVI VALEVOLI PER I PRESTATORI D'OPERA NON DIPENDENTI DEGLI ORGANISMI (COOPERATIVE, GRUPPI, CAROVANE, ECC.)

Per quanto riguarda i minimi retributivi di quanto previsto dall'accordo regionale, le parti, con lo scopo di esercitare un ruolo attivo per la regolamentazione dei rapporti tra impresa cooperativa e socio - lavoratore, concordano e convengono sui punti retributivi e normativi che seguono, considerando questi valori minimi al di sotto dei quali non possono ritenersi equamente e regolarmente osservati sia i diritti del lavoratore che gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia di lavoro.

A) Orario di lavoro.

La durata normale dell'orario di lavoro settimanale e fissata in 40 ore di prestazione, da effettuarsi di norma dal lunedì al sabato. In caso di lavori articolati su sette giorni dovrà comunque essere garantito un giorno di riposo.

Si rimanda all'impresa, di concerto con la propria base sociale, il compito di gestirne l'utilizzo e l'articolazione.

Sono previste le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione oraria:

lavoro straordinario (oltre le 40 ore settimanali non recuperate con riposi compensativi): 15%;

lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6): 25%;

lavoro festivo (effettuato nei giorni festivi di cui al comma C e nelle domeniche) 40% (recuperato con riposi compensativi): 15%;

Le diverse maggiorazioni non sono cumulabili fra loro e la maggiore assorbe la minore.

Le ore di lavoro straordinario possono, se previste dal Regolamento interno essere recuperate senza alcuna maggiorazione con riposi compensativi.

B) Profili professionali.

Le parti individuano i seguenti profili professionali e le quote orarie retributive a fianco indicate, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali:

facchino generico: vi rientrano i lavoratori che svolgono mansioni per le quali non sono necessarie particolari conoscenze professionali;

Livello iniziale L. 10.600;

1º livello L. 11.000.

Si precisa che la permanenza al livello iniziale è stabilita in un massimo di 18 mesi.

facchino qualificato: vi rientrano quei lavoratori che hanno conoscenza dei processi di lavoro prestabiliti e pratica professionale. 2º livello L. 13.000.

facchino specializzato e/o operatore macchine semoventi: vi rientrano i lavoratori in possesso di specifica conoscenza con capacità di svolgere la mansione con autonomia operativa. 3º livello L. 13.500.

facchino coordinatore di diverso livello: vi rientrano qui lavoratori che hanno la responsabilità gestionale di lavori complessi e il coordinamento di altri lavoratori. 4º livello L. 14.000.

Le descrizioni di cui sopra hanno carattere esemplificativo. Anche al fine di garantire il massimo di occupazione, i lavoratori potranno essere adibiti a mansioni previste per il livello inferiore a quello attribuito, I regolamenti individueranno, per profili professionali diversi, le mansioni e le relative retribuzioni.

C) Terzo elemento.

Viene individuato un terzo elemento da calcolarsi sulla retribuzione oraria, così articolato:

ferie;

festività;

ex festività;

tredicesima;

trattamento di fine rapporto.

I regolamenti aziendali potranno prevedere:

il pagamento del corrispettivo dei singoli istituti al momento del godimento o della maturazione e la conseguente non corresponsione del terzo elemento;

il pagamento delle sole ore lavorate con una tariffa maggiorata della percentuale del terzo elemento; un sistema misto che comprenda anche solo alcune delle voci del terzo elemento.

A) Ferie.

Il periodo di ferie è fissato in 26 giorni calcolati dal lunedì al sabato (6 giorni settimanali). Terzo elemento 8,33%.

Le ferie sono concordate tra il socio e la direzione della cooperativa tenendo conto delle esigenze organizzative dei singoli servizi offerti dalla cooperativa e dalle esigenze del socio.

B) Festività.

Si considerano festivi i seguenti 11 giorni:

Capodanno (1/1), Epifania (6/1), Anniversario della Liberazione (25/4), Lunedì di Pasqua, Festa del Lavoro (1/5), Assunzione (15/8), Ognissanti (1/11), Immacolata Concezione (8/12), Santo Natale (25/12), Santo Stefano (26/12), Santo Patrono (salva diversa disposizione del regolamento il riferimento è al patrono del luogo ove la cooperative ha la sede legale).

Terzo elemento = 4,29%

C) Ex festività.

Per il 2 giugno e il 4 novembre sarà corrisposto 1/26 della retribuzione. Per le ex festività di S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo spettano 4 giorni di permesso retribuito.

Terzo elemento = 2,34%.

D) Tredicesima.

Al socio lavoratore sarà corrisposto, di norma entro il 20 del mese di dicembre di ogni anno, un importo pari ad una mensilità equivalente a 173 ore lavorative, calcolata sulla retribuzione oraria in vigore nel mese di dicembre. Terzo elemento = 8,33%.

E) Trattamento di fine rapporto.

Al socio lavoratore va corrisposto un trattamento di fine rapporto con le modalità previste dalla legge n. 297/1982 da calcolarsi sulla retribuzione ordinaria corrisposta.

Terzo elemento = 7,40%.

Gli istituti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* matureranno in base alle ore ordinarie di lavoro effettuate nell'anno.

D) Mutualità integrativa.

Le parti convengono di operare affinché inizino in tempi rapidi le procedure per l'adesione al fondo di previdenza complementare «cooperlavoro». Successivamente le parti valuteranno la possibilità di attivare strumenti comuni nel campo dell'assistenza sanitaria integrativa.

E) Coefficienti di calcolo.

La quota oraria di retribuzione si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto.

La quota giornaliera di retribuzione si ottiene dividendo per 26 la retribuzione mensile di fatto.

F) Modalità e tempi di applicazione.

L'applicazione del presente accordo avverrà attraverso il recepimento dello stesso da parte dei regolamenti aziendali da realizzarsi entro il 30 aprile 1999. Il presente accordo si intende applicato quando la retribuzione di fatto spettante non sia inferiore a quella totale, definita al punto successivo anche se la ripartizione tra gli istituti risulta diversa da quella concordata. Si ritengono comunque conformi alla presente i regolamenti aziendali che fanno riferimento a contratti collettivi di lavoro.

Le parti si danno atto che il presente accordo è applicabile con l'attuale sistema di calcolo della contribuzione e a condizione che gli strumenti di controllo e di moralizzazione del mercato trovino attuazione. Su questi aspetti pertanto si procederà a una verifica entro sei mesi dalla firma.

G) Incidenza istituti contrattuali.

	liv iniziale	1° livello	2° livello	3° livello	
retr. oraria	10600	11000	13000	13500	
ferie 8,33%	883	916	1083	1125	
festività 4,29%	455	472	558	579	
ex festività 2,34%	248	257	304	316	
tredicesima 8,33%	883	916	1083	1125	
TFR 7,40%	784	814	962	999	
Totale . . .	13853	14376	16990	17643	

H) ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COSTO DEL LAVORO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE MINIME PROVINCIALI

Le parti convengono che lo schema tariffario da determinarsi a cura del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del lavoro tenga conto, in ogni caso, oltre al costo orario del lavoro, anche degli altri costi complessivi d'impresa (oneri previdenziali assicurativi, ammortamenti, spese generali ecc.).

LEGA COOPERATIVE

FILT - CGIL

CONFCOOPERATIVE UNIONE
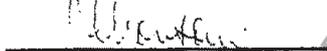
FIT - CISL

AGCI
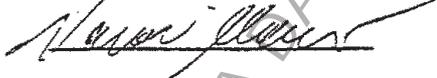
UILTRASPORTI - UIL
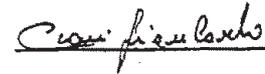
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Servizio Politiche del Lavoro – MODENA
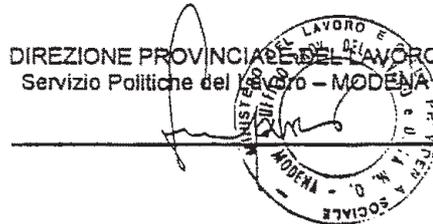
Il giorno 19 ottobre 1998 alle ore 9,30 presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio politiche del Lavoro rappresentato dal Direttore Dott. Eufranio Massi, di sono riunite:

Le Associazioni Cooperative:
LEGA COOPERATIVE MODENA rappresentata dal sig.Giorgio Prampolini
CONFCOOPERATIVE-UNIONE PROVINCIALE DI MODENA rappresentata dal sig.Alessandro Monzani
AGCI Modena rappresentata dal sig.Mauro Veronesi

Le Organizzazioni Sindacali Confederali:
CGIL rappresentata dal sig.Giancarlo Spaggiari
CISL rappresentata dal sig.Giovanni Falcone
UIL rappresentata dal sig.Sergio Rusticali

- Recepiscono positivamente L'ACCORDO SINDACALE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE DI FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MERCI NELLA PROVINCIA DI MODENA, sottoscritto dai rispettivi rappresentanti che adotta l'accordo regionale del 9/10/96 adeguandolo alla realtà provinciale
- Ritengono di grande rilievo l'istituzione dell'Osservatorio Regionale e quello Provinciale e si impegnano ad integrare l'Osservatorio Provinciale con la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali Confederali CGIL, CISL e UIL.
- Valutano positivamente la presenza nei settori del facchinaggio e della movimentazione delle merci di aziende cooperative se ispirate ai principi della mutualità e in grado di garantire la correttezza dei rapporti economiche normativi, la leale concorrenza e la valorizzazione del lavoro e della professionalità presenti nel comparto.

LEGA COOPERATIVE
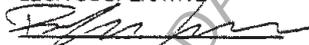
CGIL
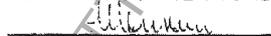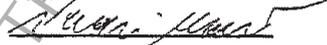
CONFCOOPERATIVE UNIONE

CISL

AGCI

UIL

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Servizio Politiche del Lavoro – MODENA

05A03103
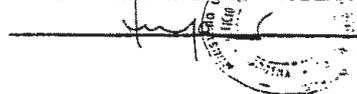
DECRETO 14 marzo 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di tre società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del Direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del Direttore generale della Direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la documentazione in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro e preso atto delle visure camerali eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio e non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato che per tali società cooperative sussistono le condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, commi 2 e 3;

Espletata la procedura di cui agli art. 7 e 8 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni ai liquidatori ed avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 2004 di avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, nè domande tendenti ad ottenere la prosecuzione della liquidazione;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative per la successiva cancellazione dal registro imprese:

Società Cooperativa C.A.R.M. - Commissionaria alimentaristi Riviera Mirese s.c.a.r.l., con sede in Oriago di Mira (Venezia), via Romagna n. 7 - costituita per rogito notaio Bruno Marelli in data 15 gennaio 1975 - numero repertorio 29614, posizione B.U.S.C. 1683/138156 in liquidazione dal 24 maggio 1978;

Società Cooperativa Ortofrutta Mestre s.c.a.r.l., con sede in Mestre-Venezia, via Torino n. 151 - costituita per rogito notaio Bartolucci Guido in data 7 aprile 1976 - numero repertorio 31512, posizione B.U.S.C 1787/148226 in liquidazione dal 25 febbraio 1997;

Società Cooperativa di servizio fra i gondolieri di Venezia s.c.a.r.l., con sede in Venezia, Cannaregio 4726 - costituita per rogito notaio Chiaruttini Paolo in data 6 aprile 1995 - numero repertorio 12338, posizione B.U.S.C. 2900/271318 in liquidazione dal 18 dicembre 1997.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Venezia, servizio politiche del lavoro, unità operativa cooperazione via Cà Venier 8 - Venezia-Mestre, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Venezia-Mestre, 14 marzo 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A03084

DECRETO 17 marzo 2005.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale dei commercianti, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 12/2001 del 27 agosto 2001 con il quale è stata costituita, presso il Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Cremona, la Commissione speciale prevista dalla legge n. 88/1989 per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi commercianti, di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera *f)* del primo comma dell'art. 46 della citata legge;

Considerato che di detto organo è componente il sig. Baroni Giulio in rappresentanza della Associazione del commercio - Turismo e dei servizi di Crema e circondario;

Atteso che il predetto ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota del 15 marzo 2005 con la quale la citata Associazione datoriale designa, in sostituzione del sig. Baroni Giullo, il sig. Bressanelli Giorgio;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il signor Bressanelli Giorgio è nominato componente della Commissione speciale di cui alla premessa in rappresentanza della Associazione del commercio - del Turismo e dei servizi di Crema e circondario, in sostituzione del signor Baroni Giulio dimissionario.

Il direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Cremona è incaricato della esecuzione del provvedimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Cremona, 17 marzo 2005

Il direttore provinciale: FILOSA

05A03088

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 9 febbraio 2005.

Procedure, modalità e condizioni per l'assunzione da parte dello Stato della copertura dei rischi, derivanti dal prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», di seguito denominato «Regolamento»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato «Codice», e in particolare gli articoli 48 e 71;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per il quale si sono pronunciati: l'Ufficio del coordinamento legislativo, con nota n. 90933 del 6 dicembre 2004; il Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 113946 del 14 ottobre 2004; il Dipartimento del Tesoro, con nota n. 125928 del 2 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La garanzia dello Stato intesa a sostituire, relativamente alle cose ed ai beni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice, l'assicurazione prevista dagli articoli 48, comma 4, e 71, comma 6, primo periodo, del Codice medesimo, può essere rilasciata:

a) per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», o da enti o istituti pubblici con la partecipazione statale, che si realizza mediante la collaborazione dei competenti organi del Ministero alla definizione del relativo progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero. Per tale partecipazione, non sono previsti compensi o rimborsi di spese a carico del Ministero;

b) per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o da enti pubblici, da istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, con la partecipazione statale, che si realizza mediante la collaborazione dei competenti organi del Ministero alla definizione del relativo progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del Ministero, senza che ciò comporti oneri a carico di quest'ultimo. Per quanto attiene alle mostre e alle manifestazioni organizzate dagli organismi sovranazionali si può tenere conto della collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.

Art. 2.

1. Sulle richieste di esenzione dall'assicurazione e sulla conseguente assunzione, da parte dello Stato, dei rischi connessi al trasporto e all'esposizione delle opere destinate a mostre e manifestazioni, si esprime il competente comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 18 del Regolamento, sentiti il Servizio tecnico per la sicurezza e, secondo la tipologia dei beni, l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro o il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

2. Nell'esprimere il parere di cui al comma 1 il comitato tecnico-scientifico tiene conto:

del rilevante interesse scientifico della mostra o della manifestazione;

dello stato di conservazione delle opere per le quali è richiesta la garanzia;

dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza e di microclima dell'ambiente espositivo, rispetto alla tipologia di opere che vi saranno esposte;

della conformità del piano dei trasporti e dei sistemi di imballaggio rispetto agli standard tecnico-scientifici ed organizzativi più avanzati;

del rispetto, da parte del progetto della mostra o della manifestazione, dei criteri di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

Art. 3.

1. Le richieste di cui all'art. 2 sono inoltrate dal soggetto organizzatore alla competente Direzione generale non meno di sei mesi prima della data di presentazione della mostra o della manifestazione.

2. Le richieste devono essere corredate della documentazione concernente:

a) il progetto tecnico-scientifico da cui risultino anche:

1) i componenti del comitato scientifico e del comitato organizzatore della mostra o della manifestazione;

2) l'elenco delle opere, i valori assicurativi e le schede conservative delle stesse;

b) le condizioni ambientali e di sicurezza dell'ambiente espositivo e la qualificazione dei relativi spazi;

c) il piano dei trasporti e i sistemi di imballaggio;

d) il parere dell'ufficio ministeriale che ha promosso la mostra o la manifestazione ovvero ha collaborato alla elaborazione del relativo progetto tecnico-scientifico;

e) lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio ministeriale di cui alla lettera *d)* per regolare i rapporti, anche sotto il profilo economico, con gli altri enti ed istituti pubblici partecipanti alla mostra o alla manifestazione.

3. Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali della mostra o della manifestazione e dei criteri di conservazione delle opere, il Ministero può disporre sopralluoghi da parte di propri tecnici.

Art. 4.

1. Per le mostre e le manifestazioni che si tengono sul territorio nazionale, la garanzia dello Stato, detta «da chiodo a chiodo», è diretta al risarcimento dei danni, derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera, che possano verificarsi nel corso del suo trasporto fino al luogo dell'esposizione, durante l'esposizione ovvero nel corso del suo rientro alla sede abituale.

2. Per le mostre e le manifestazioni che si tengono all'estero, la garanzia di cui al comma 1 copre gli spostamenti delle opere dalla loro sede abituale fino al luogo stabilito per la loro uscita dal territorio nazionale nonché gli spostamenti delle opere medesime dal momento del loro rientro in Italia fino alla loro ricollocazione nella sede di provenienza. Gli spostamenti delle opere in territorio straniero sono coperti da apposita assicurazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Art. 5.

1. Al verificarsi del danno, il beneficiario della garanzia statale è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero, con le modalità indicate nel provvedimento di concessione della garanzia medesima.

Art. 6.

1. Con il provvedimento di concessione della garanzia statale è stabilito il valore da corrispondere per ogni singola opera in caso di perdita totale. Sono comunque fatti salvi i diritti di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del danno. In caso di danno, il risarcimento ha riferimento, nei limiti della somma assicurata, ai costi del restauro e all'eventuale svalutazione subita dall'opera, sentito in merito il competente ufficio periferico.

Art. 7.

1. Il provvedimento di concessione della garanzia statale può prevedere che le controversie concernenti il diritto al risarcimento o la determinazione dell'entità dello stesso, siano demandate ad una commissione composta con le modalità di cui all'art. 163, comma 3, del Codice.

Art. 8.

1. Qualora per le mostre e le manifestazioni di cui all'art. 1 si ricorra al prestito di opere provenienti da altri Paesi, il Ministero può rilasciare ai prestatori stranieri la garanzia dello Stato, sostitutiva dell'assicurazione, a copertura dei rischi di cui all'art. 4, comma 1, a valere dal momento in cui esse entrano nel territorio nazionale fino al momento in cui ne escono.

2. Alla garanzia di cui al comma 1, si applicano le procedure e le condizioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dal rilascio della garanzia di Stato si provvede, ai sensi dell'art. 48, comma 5, terzo periodo, del Codice, mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice, le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'art. 48, comma 5, del Codice, e secondo le procedure, le modalità e le condizioni stabilite dal presente decreto, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie, il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

Roma, 9 febbraio 2005

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 235

05A03118

DECRETO 16 marzo 2005.

Ingresso gratuito, dal 16 al 22 maggio 2005, in tutte le sedi espositive statali, in occasione della manifestazione «Settimana della cultura».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 945 del 28 febbraio 2005 con la quale il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione rende noto che la settima edizione della «Settimana della cultura», dedicata al tema «L'Italia è arte. Per Tutti» si svolgerà dal 16 al 22 maggio 2005;

Considerato l'obiettivo primario dell'amministrazione volto a conseguire la massima fruizione dei luoghi d'arte, stabilendo ogni anno, tra le varie iniziative, anche l'ingresso gratuito nelle medesime sedi espositive contemplando, ove possibile, l'apertura nel lunedì ricadente nella settimana, e curando che gli orari risultino il più possibile uniformi e prolungati;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione dell'8 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nella settimana dal 16 al 22 maggio 2005, in occasione della settima edizione della «Settimana della cultura», dedicata al tema «L'Italia è arte. Per Tutti» è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 marzo 2005

Il direttore generale: SERIO

05A03091

DECRETO 16 marzo 2005.

Ingresso gratuito il 14 maggio 2005, in alcune sedi espositive statali, in occasione della manifestazione «La nuit des Musées».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la ricostituzione del comitato biglietti ingresso musei di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Viste le richieste di alcune soprintendenze di aderire alla prima edizione della manifestazione «La nuit des Musées», organizzata dalla direzione dei musei di Francia nella notte di sabato 14 maggio 2005, allo scopo di valorizzare e favorire la conoscenza delle sedi museali attraverso l'organizzazione di percorsi didattici collegati al tema scelto «Lumières dans la nuit»;

Considerato l'obiettivo primario di conseguire la massima fruizione dei luoghi d'arte in occasione della manifestazione in argomento, consentendo il libero ingresso nelle sedi espositive che hanno aderito al progetto;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei che nella riunione dell'8 febbraio e 7 marzo 2005 ha espresso parere favorevole all'ingresso gratuito in tutte le sedi espositive statali che aderiscono al progetto in argomento;

Decreta:

In occasione della prima edizione della manifestazione «La nuit des Musées», organizzata dalla direzione dei musei di Francia nella notte di sabato 14 maggio 2005, allo scopo di valorizzare e favorire la conoscenza delle sedi museali attraverso l'organizzazione di percorsi didattici collegati al tema scelto «Lumières dans la nuit», è consentito il libero ingresso nelle sedi espositive dello Stato che aderiscono all'iniziativa:

Genova - Galleria di Palazzo Spinola;

Firenze - Museo di San Marco;

Roma - Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

Napoli - Museo di Capodimonte e Museo di Villa Pignatelli Cortes.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 marzo 2005

Il direttore generale: SERIO

05A03092

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 marzo 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi, verificatisi nella regione Marche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Marche di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge alluvionali dal 10 al 14 ottobre 2004 nella provincia di Ascoli Piceno;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Marche subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle infrastrutture nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Ascoli Piceno: Piogge alluvionali dal 10 al 14 ottobre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori del comune di Rotella.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A03021

DECRETO 22 marzo 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi, verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater* della legge 3 agosto 2004, n. 204, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, che rinvia all'anno 2005, l'alternatività tra interventi assicurativi e compensativi dei danni, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 102/2004;

Vista la proposta della regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 26 ottobre 2004 al 20 novembre 2004 nelle province di Udine e Pordenone;

eccesso di neve del 10 novembre 2004 in provincia di Udine;

tromba d'aria del 14 novembre 2004 in provincia di Udine;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Friuli-Venezia Giulia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004, a conclusione dell'esame tutt'ora in corso e sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Udine:

piogge alluvionali dal 26 ottobre 2004 al 20 novembre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nei territori dei comuni di Corno di Rosazzo e Prepotto;

piogge alluvionali dal 26 ottobre 2004 al 20 novembre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Arta Terme, Drenchia, Grimacco, Lauco, Paularo, San Leonardo, Socchieve, Tarcento;

eccesso di neve del 10 novembre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nei territori del comune di Cavazzo Carnico;

tromba d'aria del 14 novembre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nei territori del comune di Drenchia;

Pordenone:

piogge alluvionali dal 29 ottobre 2004 al 1º novembre 2004 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nei territori dei comuni di Sequals e Travesio.

L'erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione della Commissione UE sul decreto legislativo n. 102/2004 notificato ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato, e sulle informazioni meteorologiche relative alle avversità avanti elencate, notificate in ottemperanza alla decisione della medesima Commissione del 16 dicembre 2003, n. C(2003)4328, riguardante analoghe misure di intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A03022

DECRETO 25 marzo 2005.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Vulture», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/1992 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata della cooperativa Rapolla Fiorente società cooperativa a r.l., intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/1992;

Vista la nota protocollo n. 61661 del 9 marzo 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale la cooperativa Rapolla Fiorente società cooperativa a r.l., ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/1992 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/1997 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dalla cooperativa Rapolla Fiorente società cooperativa a r.l., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 61661 del 9 marzo 2005, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/1997 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Vulture» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «VULTURE» A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Vulture» è riservata esclusivamente all'olio extravergine di oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed al presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo e caratteristiche al consumo

L'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP è ottenuto dalla frangitura delle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: per almeno il 70% cultivar «Ogliarola» - ecotipo «Ogliarola del Vulture «possono concorrere altresì le seguenti varietà: «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio», «Cannellino», e «Rotondella», presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%, da sole o congiuntamente.

Le caratteristiche dell'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:

Caratteristiche fisico-chimiche:

a) acidità espressa in acido oleico = o < 0,5 %;

b) indice di perossidi (mEq di O2/Kg):< = 11;

c) delta k: < = 0,01;

d) polifenoli totali: = > 80.

Valutazioni organolettiche:

a) colore: giallo ambrato con riflessi verdi;

b) odore: fruttato medio con odore di pomodoro;

c) sapore: fruttato medio di oliva matura dal gusto dolce mandorlato, leggermente amaro con una lieve nota di piccante;

d) mediana del fruttato: > 0;

e) mediana del difetto = 0.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.

Art. 4.

Origine

L'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP possiede singolari qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani del Vulture che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.

Coltivazione

La coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP deve essere quella tradizionale, tipica della zona, tale da conferire all'olio le specifiche, caratteristiche qualitative ed in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli tradizionali in uso nella zona di produzione. Per i nuovi impianti i sesti consentiti saranno i seguenti: 5 × 5; 5 × 6; 6 × 6; 6 × 7; 7 × 7, mentre sarà conservata la tipica forma di allevamento a vaso basso.

La potatura, sarà manuale con la possibilità di utilizzare attrezzi pneumatici che agevolano le operazioni. La difesa fitosanitaria consentita contro la mosca delle olive «*Dacus oleae*» e la tignola «*Prais*

oleae» è attuata nel rispetto dei disciplinari per la lotta integrata della Regione Basilicata. La lotta alle infestanti deve essere effettuata solo con le lavorazioni meccaniche ed è vietato l'uso del diserbo chimico. La produzione massima di olive non può superare le otto tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20% del peso del prodotto conferito. La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura, fino al 31 di dicembre. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori: in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta. Tuttavia è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato altresì l'uso di cascolanti.

Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di plastica fessurate contenenti fino a kg 25 di olive oppure in *bins* (cassoni di plastica fessurati contenenti fino a 400 kg di olive), per permettere la circolazione dell'aria ed evitare danni alle drupe. La fase di conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il più possibile, non superare le 24 ore e deve avvenire in modo da garantire l'aereazione delle olive.

Art. 6.

Metodo di ottenimento

La zona di trasformazione delle olive e di imbottigliamento dell'olio comprende il territorio riportato all'art 3. Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici; è vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco, non è consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, denominato metodo del ripasso. La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di 350ºC per una durata di 40 minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica. La temperatura di conservazione non deve superare i 18ºC e non deve scendere al di sotto di 10ºC. La commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto può essere confezionato in bustine monodose. L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo, la rintracciabilità e per mantenere inalterate le qualità del prodotto.

È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Vulture» DOP con metodo biologico.

Art. 7.

L e g a m e

Nel Vulture l'olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identità paesaggistica ed ambientale del territorio, in quanto i sapienti olivicoltori hanno adeguato alle piante le tecniche di coltivazione, traendo dall'olio qualità uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori più esigenti e proteggendo al contempo lo stesso territorio dalle calamità atmosferiche da cui spesso, purtroppo è colpito. Non è un caso che i contadini del Vulture hanno sempre coltivato insieme la vite e l'olivo, vino ed olio, infatti, legati da relazioni intense e profonde, sono il binomio culturale e gastronomico della civiltà mediterranea e si integrano come la notte ed il giorno.

Il vino «Aglianico del Vulture» e l'olio extravergine di oliva del Vulture hanno sempre avuto una grande rilevanza nella storia economica e sociale di questi luoghi. Nell'ambito di una agricoltura autarchica solo essi producevano reddito ed i contadini, per soddisfare una precisa domanda mercantile, hanno affinato e consolidato i pregi del vino e dell'olio che così hanno conquistato una vasta notorietà.

Il Monte Vulture è un vecchio vulcano inattivo che ha generato tutti i terreni su cui sono coltivati gli olivi: questa è una situazione ottimale che conferisce caratteristiche specifiche all'olio prodotto. La zona di produzione è dunque un territorio uniforme, per i terreni che sono tutti di origine vulcanica, per la presenza di una varietà di olivo predominante e per un microclima omogeneo.

I terreni coltivati ad oliveti occupando le pendici del Monte Vulture sono quasi tutti in pendenza e raggiungono la zona limite dove per altimetria e condizioni climatiche è consentita la sopravvivenza dell'olivo.

In queste condizioni l'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP, assume caratteristiche uniche che sono dovute all'ambiente geografico, comprendente fattori naturali ed umani.

Art. 8.

Controlli

L'Olio Extravergine di oliva «Vulture» DOP sarà controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/1992.

Art. 9.

Etichettatura e logotipo

Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:

il nome «Vulture», mentre al rigo sottostante «olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta», oppure «olio extravergine di oliva DOP»;

il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;

la quantità di olio contenuta nel recipiente;

la dicitura «Olio imbottigliato dal produttore all'origine», oppure «olio imbottigliato nella zona di produzione», nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi;

la campagna olearia di produzione;

la data di scadenza;

lotto di produzione.

È vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche diverse da quella espressamente prevista.

È possibile l'utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata rispetto al caratteri della denominazione «Vulture».

È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'Organismo di controllo. La denominazione «Vulture» dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

carattere: Korinna regular;

corpo caratteri esterni: 24,3;

colore carattere in primo piano: oro 872 U;

corpo caratteri interni: 17,9;

colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv;

cornice colore: pantone 8580 cv;

sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori.

05A03136

DECRETO 25 marzo 2005.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Cipolotto Nocerino», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore per la registrazione D.O.P. del Cipollotto Nocerino, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), via Libroia n. 62, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Cipollotto Nocerino», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61718 del 10 marzo 2005 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore per la registrazione D.O.P. del Cipollotto Nocerino, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Cipollotto Nocerino», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore per la registrazione D.O.P. del Cipollotto Nocerino, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Cipollotto Nocerino», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 61718 del 10 marzo 2005 sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Cipol1otto Nocerino».

Art. 2.

La denominazione «Cipollotto Nocerino» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Cipollotto Nocerino», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1, cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CIPOLLOTTO NOCERINO»

Art. 1.

Nome del Prodotto

La denominazione di origine protetta (DOP) «Cipollotto Nocerino» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. CEE 2081/92, e successive modifiche, e del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione e caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino» designa i bulbi, appartenenti alla specie *Allium Cepa L.*, pianta erbacea con ciclo vegetativo biennale.

Le sementi sono prodotte dalla varietà «Nocera» iscritta nel registro CE delle ortive e dai seguenti ecotipi locali:

1. Precoce la Regina;
2. Precoce Meraviglia;
3. Marzatica fredda;
4. Marzatica calda;
5. Nocerese;
6. Bianca di Castellammare;
7. San Michele;
8. Giugnese.

La parte edule, di importanza mercantile, è costituita dalla porzione ipogea della pianta che sviluppa un bulbo tunicato di forma cilindrica con un leggero ingrossamento alla base delle foglie che si inseriscono, l'una strettamente sovrapposta all'altra, su di un asse caulinare raccorciato detto girello.

Sul caule ipogeo si sviluppano una o più gemme protette dalle foglie che nella parte basale, per un processo di metamorfosi, si trasformano in brattee (tuniche) succulente e carnose di colore bianco, rivestite di altre sottili, membranose, traslucide.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo allo stato fresco, deve avere le seguenti caratteristiche:

a) bulbo:

forma: cilindrica con leggero ingrossamento alla base;

colore: tuniche interne ed esterne interamente bianche;

calibro del bulbo tra cm. 1-5. Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale dell'asse del bulbo.

b) foglia:

colore verde glauco intenso con presenza di glaucescenza;

forma lineare, fistolosa, cilindrica, terminante a punta. All'atto dell'immissione al consumo la foglia può essere anche recisa.

I Cipollotti per poter essere immessi sul mercato devono essere: interi, sani, puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili, esenti da qualsiasi tipo di danno, privi di stelo vuoto, esenti da parassiti, privi di umidità esterna anormale, privi di odori e/o sapori estranei, privi di germogli visibili esternamente, privi di rigonfiamenti causati da uno sviluppo vegetativo anormale, resistenti e compatti, possono essere privi o presentare il ciuffo radicale, le foglie possono essere intere o tagliate a misure diverse, sono esclusi i bulbi affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

I Cipollotti vengono commercializati con il calibro del bulbo che può oscillare tra cm 1 e cm 5. Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale dell'asse del bulbo.

Art. 3.

Zona geografica di produzione

La coltivazione ed il confezionamento del Cipollotto Nocerino interessano tutta l'Area del bacino della Valle del Sarno che si estende sul territorio dell'Agro Nocerino Sarnese in provincia di Salerno e sulla parte sud occidentale della provincia di Napoli costituita dall'areale pompeianostabiese.

In particolare è interessato il territorio amministrativo di dodici comuni della provincia di Salerno:

Angri, Scafati, S. Marzano sul Sarno, San Valentino Torino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, S. Egidio del Monte Albino, Castel San Giorgio, Roccapiemonte, Siano e Sarno.

Ai suindicati comuni della provincia di Salerno si aggiungono i seguenti comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Castellammare di Stabia, Gragnano, Santa Maria la Carità, Pompei, Poggiomarino, Striano, Sant'Antonio Abate e Terzigno.

Art. 4.

Origine del prodotto

Tutte le fasi del processo produttivo debbono essere monitorate documentando per ognuna gli input (prodotto in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino».

Art. 5.

Descrizione del metodo di elaborazione e ottenimento del prodotto

La coltivazione del Cipollotto viene effettuata in pieno campo. Essendo una coltura altamente specialistica viene praticata senza consociazioni.

Il terreno viene preparato con una aratura, la cui profondità non supera i cm 40. All'aratura segue una fresatura per la predisposizione alla coltivazione.

L'investimento massimo di piante/mq è di 200 piante, con un sesto di impianto che prevede una distanza tra le fila di cm 20-35 e cm 10-15 sulla fila.

Di norma la geodisinfestazione in forma preventiva non è prevista ma se la coltura precedentemente ospitata sullo stesso terreno che dovrà ospitare il Cipollotto, ha manifestato gravi sintomi di patologie, dovrà essere effettuata la pratica della geodisinfestazione con le metodiche e i prodotti autorizzati per la coltura specifica.

Seme.

Le sementi da utilizzare per la produzione di «Cipollotto Nocerino DOP» saranno prodotte esclusivamente con bulbi con le caratteristiche indicate all'art. 2 ottenuti e selezionati nell'ambito del territorio della zona geografica indicata all'art. 3 del presente disciplinare.

Semina.

La semina può essere effettuata tutto l'anno, in semenzaio o con la semina diretta in campo.

Trapianto.

Si effettua quando le piantine hanno raggiunto un'altezza di cm 14-16 e con due-cinque foglie ben sviluppate, vengono poste a dimora, previo accorciamento delle radici e dell'apice fogliare per favorire il loro attecchimento.

L'irrigazione è indispensibile per garantire le condizioni migliori al fine di ottenere una buona riuscita dell'impianto. I volumi sono direttamente correlati all'andamento climatico stagionale: nel periodo estivo con una frequenza di 3/4 interventi per settimana si apporta la quantità d'acqua necessaria per favorire un buon sviluppo vegetativo. I sistemi di irrigazione da utilizzare sono: a manichette, a gogge, per aspersione, a scorrimento.

Altri interventi necessari sono la concimazione all'impianto, da riprendere appena la pianta mostra segni di crescita. Relativamente alla concimazione minerale si adopera il potassio nel periodo della levata e l'azoto nel periodo della formazione/ingrossamento del bulbo. Altri tipi di concimazione saranno adottati in relazione alle esigenze dei singoli terreni.

Parallelamente, se lo stato del terreno e il rischio dello sviluppo di erbe infestanti lo richiedono, si procede al diserbo con prodotti antigerminello pre e post-semina o pre e post-trapianto, utilizzando formulati autorizzati per la coltura specifica.

Raccolta e lavorazione.

I Cipollotti vengono raccolti a mano o con mezzi meccanici quando il diametro della sezione normale all'asse del bulbo presenta il calibro tra cm 1 -5.

Dopo l'estirpazione i bulbi vengono trasportati nei luoghi di lavorazione, dove vengono selezionati, lavati e condizionati secondo le tecniche già acquisite localmente.

Una fase particolare della lavorazione è costituita dalla «pelatura» del bulbo.

Per poter essere immesso sul mercato è condizione indispensabile che il bulbo sia integro e ben pulito. Poiché quando viene estirpato presenta ancora residui di particelle di terreno aderenti alle tuniche esterne e può presentare impurità causate da possibili effetti postumi di entomofisopatie, per conferirgli l'aspetto estetico richiesto, il bulbo viene dapprima lavato e poi «pelato».

La «pelatura» consiste nell'asportazione delle tuniche più esterne del Cipollotto fino a raggiungere una omogenea integrità e lucentezza su tutto il bulbo. Viene eseguita esclusivamente a mano, nei magazzini dell'azienda interessata alla commercializzazione o presso terzi che sono specializzati per tale attività.

Dopo la «pelatura» si procede al taglio parziale del ciuffetto radicale e delle foglie, la misura del taglio è determinata dalle condizioni richieste dal mercato destinatario del prodotto, possono comunque anche restare intere.

I Cipollotti vengono poi legati a mazzetti e posti in cassette di legno o di plastica. Sulle confezioni viene posta l'etichetta.

Gli opifici di immagazzinamento e lavorazione sono situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni ricadenti nella zona di produzione, sono strutturati in modo da essere asciutti, ventilati, poco illuminati; di solito sono provvisti anche di locali a temperatura controllata per la conservazione del prodotto.

Nella stessa zona deve avvenire il confezionamento al fine di garantire la qualità, la tracciabilità e il controllo.

Art. 6.

Elementi comprovanti il legame del prodotto con l'ambiente

Testimonianze certe della presenza della Cipolla nell'area del bacino del Sarno risalgono ad oltre 2000 anni orsono: nella Pompei antica difatti è raffigurata nei dipinti del Larario del Sarno, la cappella dove erano custoditi i Lari, gli dei protettori della Casa. Citazioni storiche riportano nel Medio Evo il cipollotto veniva conferito al mercato insieme con le arance, i limoni e le castagne. Nella famosa *Hippocratica Civitas* della Scuola Medica Salernitana, se ne consiglia l'uso. Anche alla fine dell'800 e nei primi anni del 900 la Cipolla Nocerina viene riportata e descritta nei manuali di agronomia e nei cataloghi delle più importanti ditte produttrici di sementi.

Anche dopo la seconda Guerra Mondiale la coltura delle Cipolline bianche ha avuto una rilevante importanza nei sistemi produttivi locali. Il periodo della ricostruzione e della ripresa produttiva fu caratterizzato da una forte domanda da parte dei mercati europei dell'ortofrutta italiana. Fu allora che l'agricoltura visse il maggiore sviluppo che la storia ricordi con livelli produttivi eccezionali e svolse un ruolo motore di primo piano nel rilancio economico del nostro Paese.

La secolare presenza del Cipollotto sul territorio della Valle del Sarno è stata favorita dai fattori geo-pedologici che caratterizzano l'intera Area. Le condizioni pedoclimatiche che la caratterizzano presentano un insieme di peculiarità che unitamente alla vocazionalità dell'ambiente e alla secolare esperienza specifica dei coltivatori locali costituiscono l'habitat naturale per la coltivazione del Cipollotto Nocerino. Il terreno per la sua origine, le sue trasformazioni e la sua struttura attuale costituisce il substrato ottimale per ospitare i Cipollotti che vegetano bene in un terreno leggero, umifero, fresco, ben drenato, senza ristagni d'acqua.

La presenza di vulcani nelle zone limitrofe ha determinato la formazione geolitologica della Valle del Sarno. Le numerose eruzioni del Vesuvio, succedutesi nel tempo, hanno contribuito, in virtù degli apporti piroclastici, sia alla stratificazione e sia alla combinazione fisico-chimica del terreno. Ciclicamente il Vesuvio ha sparso sul territorio ceneri, minerali e lapilli, i primi hanno arricchito di sostanze nutritive il terreno ed i lapilli hanno formato un naturale ed efficiente drenaggio.

L'apporto di materiali alluvionali trasportati dal fiume Sarno, la rilevante presenza di sorgenti di acque minerali, la falda acquifera copiosa e superficiale, sono gli ulteriori fattori che contribuiscono a rendere il terreno agrario della Valle un eccellente compost naturale grazie al quale già duemila anni orsono fu definita «*felix*» per la sua prosperità.

La conformazione delle peculiarità ambientali è ulteriormente caratterizzata dal locale fotoperiodismo che con una idonea e ben distribuita alternanza di ore di luce e di buio predispone ancora meglio la Valle alla coltura delle liliace a bulbo, favorendo un equilibrato sviluppo tra la parte epogea (apparato fogliare) della pianta e la parte ipogea «il bulbo» che da questa particolare condizione trae ulteriori vantaggi per il suo «imbianchimento» naturale.

Il clima mite, tipico del Mediterraneo centrale, particolarmente favorito dall'orografia dell'Area che vede l'estesa pianura riparata dai venti del Nord Est - Ovest dai Monti Picentini, dai Lattari e dal Vesuvio, mentre dal Sud arrivano i benefici effetti del golfo di Stabia e l'azione ammendante del fiume Sarno che solca e feconda trasversalmente l'intero areale, determinano condizioni idonee con un clima temperato, senza mai soffrire eccessi termici durante l'intero anno.

In tale contesto ambientale va ad integrarsi il fattore antropico che ha acquisito un elevato livello di competenze e di specializzazione conferendo qualità e tipicità al prodotto.

Il sistema produttivo può avvalersi di tecniche e mezzi tecnici nel processo di lavorazione, originali e tradizionali che testimoniano il profondo legame tra prodotto, produttori e territorio: come il trapianto manuale, la pelatura dei bulbi, la riproduzione del seme.

Il valore di questo legame tra la coltura e il territorio si è manifestato nei suoi aspetti più intensi nelle vicende che hanno caratterizzato la vita sociale e produttiva della Valle del Sarno anche nel periodo storico successivo alla seconda Guerra Mondiale, quando la ripresa dinamica che caratterizzò le economie postbelliche dell'Europa, generò una forte domanda dei prodotti alimentari. Si registrò il sorgere di una fiorente esportazione e di centri di raccolta come il mercato ortofrutticolo di Nocera Inferiore-Pagani che divenne il punto di riferimento per le produzioni agricole dell'Italia centro-meridionale affermandosi come uno dei principali poli mercantili italiani, e anche in quel contesto il Cipollotto tra le produzioni tipiche e tradizionali assunse un ruolo rilevante.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo sulla DOP è effettuato da una struttura conforme all'art. l0 del Reg. CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Modalità di confezionamento e di etichettatura - Logotipo

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e contenere soltanto Cipollotti di uguale origine, varietà e calibro nei limiti indicati.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

I Cipollotti devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere puliti e di sostanze che non possono provocare alterazioni interne o esterne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è ammesso soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Gli imballaggi devono recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni appresso riportate:

Cipollotto Nocerino e Denominazione Origine Protetta o il suo acronimo DOP.

Ogni confezione dovrà essere corredata del contrassegno di identificazione, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico e univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con la Denominazione Origine Protetta.

Azienda produttrice e/o confezionatrice (anche solo il codice identificativo).

Caratteristiche commerciali.

Categoria extra - Categoria I.

Quantità del prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

Rappresentazione grafica del logo.

Il logo è rappresentato da una forma geometrica tondeggiante, composta da un fondo pieno di colore giallo-magenta (quadricromia: 100% giallo+20% magenta) e da una linea di contorno verde (quadricromia: ciano 100 % + giallo 100% + nero 50%).

Sul fondo sono rappresentati tre elementi:

1) una pianta di Cipollotto stilizzata, composta dal bulbo cilindrico di colore bianco sfumato di nero (quadricromia: bianco + nero 20%) e da due foglie longilinee, fistolose, con l'apice a punta, di colore verde (ciano 100% + giallo 100%);

2) il secondo elemento, anch'esso di colore verde (quadricromia: ciano 50% +giallo 100%), graficamente ricorda una «S» stilizzata in posizione di leggera inclinazione verso il lato destro. Sulla sua parte inferiore sinistra poggia e trae origine la pianta del Cipollotto.

3) il terzo elemento è rappresentato dalla scritta Cipollotto Nocerino, collocata sul lato destro del logo e si interseca tangenzialmente alla parte centrale della «S». Il carattere utilizzato è il «Comic Sans MS», il colore è il verde (quadricromia: ciano 100% + giallo 100% + nero 50%).

Logo a un colore.

Nei casi in cui per motivi di confezionamento o di etichettatura non sia possibile stampare il logo in quadricromia, sarà stampato a un colore nei seguenti modi:

Logo in positivo.

Se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta è scuro, verrà utilizzato il logo in positivo, applicando il colore di stampa più scuro della confezione o dell'etichetta stessa.

Logo in negativo.

Se il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta è scuro, verrà utilizzato il logo in negativo applicando il colore dello sfondo della confezione o dell'etichetta stessa.

Alla Denominazione Origine Protetta, di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi tipo gusto, uso, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la Denominazione di Origine Protetta.

Art. 9.

Uso del marchio sui prodotti trasformati

I prodotti per la cui elaborazione è utilizzata come materia prima il «Cipolloto Nocerino» DOP anche a seguito di processi di elaborazione e trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il «Cipolloto Nocerino» DOP certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gliutilizzatori del «Cipollotto Nocerino» DOP siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione «Cipollotto Nocerino» DOP riuniti in Consorzio incaricato della tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza del Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.

05A03137

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 febbraio 2005.

Gestione commissariale con nomina di commissario governativo della società cooperativa «Il Bocciolo», in Quartu S. Elena.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Ritenuto che con verbale di ispezione, effettuata in data 14 maggio 2003 nei confronti della cooperativa «Il Bocciolo», con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), sono state accertate irregolarità di natura amministrativa e contabile;

Preso atto che dal successivo accertamento ispettivo in data 15 dicembre 2003 è emersa la volontà del legale rappresentante dell'ente di ostacolare l'attività ispettiva;

Visto il parere favorevole espresso in data 22 dicembre 2004 dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Il Bocciolo», con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), codice fiscale 01552800920, costituita in data 18 marzo 1985, a rogito notaio dott. Felice Contu.

Art. 2.

L'avv. Natale Ditel, nato a Nuoro il 17 gennaio 1964, codice fiscale DTLNTL64A17F979E, con studio in Cagliari in via Einaudi, 11, è nominato per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03093

DECRETO 8 marzo 2005.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Parco Azzurro», in Guidonia.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 con la quale l'on.le Ministro si è riservata la sottoscrizione, tra gli altri, dei provvedimenti ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile concernenti situazioni che presentino particolare rilevanza sociale;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2003 con il quale la società cooperativa edilizia «Parco Azzurro», con sede in Guidonia (Roma), è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Nicola Ermini;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 con il quale l'avv. Ignazio Abrignani è stato nominato vice commissario governativo dell'ente in questione;

Visto il decreto ministeriale di proroga del 3 giugno 2004 con il quale i mandati di commissario governativo e vice commissario governativo sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2004;

Vista la relazione del commissario governativo e del vice commissario datata 7 febbraio 2005 contenente la richiesta di una proroga, necessaria per la definizione delle problematiche non ancora risolte;

Ritenuto opportuno concedere la proroga del provvedimento, confermando il dott. Nicola Ermini nell'incarico di commissario governativo e l'avv. Ignazio Abrignani nell'incarico di vice commissario;

Decreta:

1. La gestione commissariale della società cooperativa «Parco Azzurro», con sede in Guidonia (Roma) è prorogata per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

2. Al dott. Nicola Ermini e all'avv. Ignazio Abrignani sono confermati rispettivamente i poteri di commissario governativo e di vice commissario della suddetta società cooperativa.

Roma, 8 marzo 2005

Il Ministro: MARZANO

05A03094

DECRETO 21 marzo 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «AICI FORM S.c. a r.l. - Organismo per la formazione professionale avanzata nell'impresa», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 febbraio 2004 e dei successivi accertamenti in data 6 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «ACI FORM S.c. a r.l. - Organismo per la formazione professionale avanzata nell'impresa», in liquidazione, con sede in Milano (codice fiscale 12858530152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marcello Bovi, nato a Palmi (Reggio Calabria) il 22 novembre 1943, domiciliato in Milano, via Edolo, n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A03066

DECRETO 24 marzo 2005.

Gamme delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente destinate alla somministrazione.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE, in particolare l'art. 4, che, in relazione ad esigenze di produ-

zione e di consumo, conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di stabilire gamme di quantità o di capacità nominali dei contenitori rigidi di prodotti non contemplati e diverse da quelle previste negli allegati al medesimo;

Visti l'art. 1, comma 2, l'art. 10, comma 3, e l'art. 11, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, che individuano criteri precisi per la conservazione, l'utilizzazione e l'etichettatura delle acque minerali;

Visti gli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, recante disciplina delle acque di sorgente;

Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Considerata la necessità di prescrivere un sistema di gamme per le acque minerali naturali e le acque di sorgente, in relazione alle esigenze della produzione, del mercato e di tutela del consumatore;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni, viene aggiunta, dopo la voce 2.1 di cui al punto 2 «Prodotti alimentari venduti a volume (valore in ml)» la seguente voce:

«2.2. Acque minerali naturali e acque di sorgente destinate alla somministrazione in contenitori di quantità non superiore a 500 ml: 125 - 250 - 330 - 500.».

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 si applicano trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Ministro: MARZANO

05A03042

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 marzo 2005.

Modificazioni agli allegati *B* e *D* al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, i commi 99 e 102 dell'art. 17;

Visti i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000, concernenti la riderminazione dei settori scientifico-disciplinari;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e, in particolare, l'allegato *B*, recante le declaratorie dei predetti settori e l'allegato *D*, concernente le affinità tra gli stessi, ai soli fini della costituzione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000;

Visto il parere generale n. 107 espresso dal C.U.N. nelle adunanze del 16 e 17 novembre 2004;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati *B* e *D* al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, citati nelle premesse, sono parzialmente rettificati secondo le modalità appresso indicate:

Allegato *B:*

Le declaratorie dei settori scientifico-disciplinari FIS/06, GEO/08, BIO/05, BIO/06, BIO/17, BIO/18, MED/03, MED/38, MED/49, AGR/16, VET/02, ICAR/13, L-FIL-LET/01, L-FIL-LET/02, L-FIL-LET/03, L-FIL-LET/04, L-FIL-LET/05, L-FIL-LET/06, L-FIL-LET/07, L-FIL-LET/08, LFIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/13, L-FIL-LET/14, L-FIL-LET/15, L-LIN/04, L-LIN/12, L-LIN/14, IUS/01, IUS/11, IUS/15, IUS/20, SPS/04 e SPS/12 sono sostituite con le seguenti declaratorie:

FIS/06 - Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre.

Comprende le competenze necessarie alla definizione e al perfezionamento di metodologie fisiche e fisico-matematiche per lo studio della Terra solida e della Terra fluida e delle loro interazioni dinamiche, compresi i processi fisici di diffusione e turbolenza, del mezzo circumterrestre (incluse atmosfera, magnetosfera), delle interazioni tra sistema Terra e sistema solare e della fisica del sistema climatico terrestre. Comprende anche le competenze atte alla progettazione, sviluppo e perfezionamento delle strumentazioni per le indagini sui macrosistemi terrestri e circumterrestri, nonché le competenze necessarie al perfezionamento e allo sviluppo delle metodiche di raccolta, trattazione e specifica interpretazione dei dati e della loro descrizione teorico-matematica.

GEO/08 - Geochimica e vulcanologia.

La geochimica studia la genesi, la distribuzione e il comportamento degli elementi e dei nuclidi in natura e le loro applicazioni nelle scienze della Terra, utilizzando i metodi della chimica e della chimica-fisica. La vulcanologia studia ed interpreta le strutture vulcaniche sia in relazione all'origine e alla natura dei magmi che in funzione delle dinamiche di eruzione, di trasporto e di deposizione dei prodotti. Le competenze del settore, basate su approcci sperimentali e modellistici, sono essenziali nella comprensione e nella definizione geocronologica dei processi evolutivi della Terra solida, dell'idrosfera, dell'atmosfera e della biosfera. L'applicazione degli approcci geochimici e vulcanologici è determinante nella pianificazione dello sfruttamento delle risorse strategiche naturali, compresa l'energia geotermica, nel controllo e nella quantificazione dei processi di inquinamento dei suoli, dell'acqua e dell'aria e della mitigazione dei rischi naturali. Il settore cura anche l'educazione scientifica e la didattica delle geoscienze.

BIO/05 - Zoologia.

Il settore si occupa dello studio dei protozoi, dei metazoi, della loro evoluzione e biodiversità, ai vari livelli di organizzazione cellulare, organismica, di popolazione, specie e comunità. Le ricerche, di tipo teorico sperimentale, condotte sul campo e in laboratorio, indagano sulla organizzazione morfo-funzionale, riproduzione, morfogenesi e sviluppo, sistemi di difesa interni, ecofisiologia, comportamento, interazioni intra - ed interspecifiche e con l'ambiente, biogeografia, sistematica e filogenesi degli animali a vita libera e parassitaria. La zoologia, scienza che caratterizza il settore, costituisce una disciplina di base nel campo delle scienze della vita, anche in riferimento alla biologia generale, alla museologia naturalistica e all'educazione ambientale. Le discipline del settore presentano rilevanza applicativa nel campo della valutazione, conservazione e gestione della biodiversità animale; della caratterizzazione delle popolazioni in rapporto a interventi di introduzione, reintroduzione, ripopolamento e alla valutazione del loro impatto ambientale.

BIO/06 - Anatomia comparata e citologia.

Le discipline comprese nel settore rappresentano un insieme integrato di competenze che affronta il problema della forma in biologia animale, ai suoi vari livelli di organizzazione e nella duplice prospettiva strutturale ed embriologico-evoluzionistica. Dal punto di vista strutturale vengono approfondite le fondamentali correlazioni fra i livelli molecolare, cellulare, tissutale e organologico, con l'impiego di tecniche avanzate: microscopiche, citochimiche, immunoistochimiche, cariologiche, citotossicologiche, compresi i possibili aspetti applicativi delle biotecnologie e delle modificazioni determinate dalle alterazioni ambientali. Dal punto di vista embriologico-evoluzionistico si studiano le relazioni fra filogenesi e morfogenesi, per individuare ai vari livelli, anche con un approccio comparativo, l'interconnessione fra struttura, funzione e adattamento, in vari processi quali la riproduzione, lo sviluppo, l'integrazione endocrina e neurale, la difesa immunitaria. Il settore comprende come discipline caratterizzanti l'anatomia comparata, la biologia cellulare la biologia dello sviluppo e la biologia evolutiva dei vertebrati, la citologia ed istologia animale.

BIO/17 - Istologia.

L'istologia studia la proliferazione cellulare, il differenziamento, la struttura dei vari tipi di cellule costituenti i tessuti dell'organismo umano e delle componenti extra cellulari, il rinnovamento, la riparazione tessutale, l'embriologia dell'uomo e i relativi meccanismi di regolazione e le loro alterazioni. Si avvale di procedimenti metodologici, anche a livello istochimico e di citologia molecolare, atti allo studio delle strutture cellulari e subcellulari, della loro genesi e delle loro correlazioni funzionali per affrontare a livello cellulare ultrastrutturale quesiti scientifici specifici.

BIO/18 - Genetica.

Il settore studia le modalità di trasmissione, modificazione ed espressione dei caratteri ereditari, inclusi i caratteri complessi, a livello di cellule procariotiche ed eucariotiche, di individui, e di popolazioni. Definisce e analizza la struttura del materiale genetico e i suoi livelli di organizzazione in sistemi microbici, vegetali e animali, incluso l'uomo. Studia la struttura e l'evoluzione dei geni e dei genomi, la regolazione, della espressione genica, i meccanismi di mutagenesi e riparazione del materiale genetico. Si occupa inoltre della

dissezione genetica e delle manipolazioni del materiale ereditario impiegate ai fini della comprensione di fenomeni biologici. Investiga le basi genetiche e molecolari dell'evoluzione, dello sviluppo, della risposta immunitaria e della cancerogenesi, le applicazioni pratiche della genetica e delle tecnologie molecolari da essa derivate, quali l'ingegneria genetica.

MED/03 - Genetica medica.

Il settore si interessa dell'attività scientifica, didattico-formativa ed assistenziate nel campo delle malattie genetiche, degli aspetti diagnostico-clinici ad esse correlati compresa la consulenza genetica ed i test genetici, del genoma umano, e dei meccanismi responsabili di malattie genetiche o con componente genetica.

MED/38 - Pediatria generale e specialistica.

Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia, della semeiotica medica funzionale e strumentale e della metodologia clinica della terapia nell'età evolutiva con specifica competenza nella pediatria preventiva e sociale, nelle patologie pediatriche generali e specialistiche di interesse medico dal neonato all'adolescente compreso e negli aspetti pediatrici delle attività motorie e della medicina di comunità in età pediatrica.

MED/49 - Scienze tecniche dietetiche applicate.

Il settore si interessa dell'attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell'attività assistenziale a essa congrua nel campo delle scienze dell'alimentazione e delle tecniche dietetiche; sono campi di competenza le tematiche di ricerca inerenti l'alimentazione umana, i principi generali di dietetica e di fisiopatologia endocrino-metabolica applicati alla dietetica e la metodologia ed organizzazione della professione.

AGR/16 - Microbiologia agraria.

Il settore raccoglie i temi di ricerca inerenti fisiologia, genetica, caratterizzazione, utilizzazione e controllo dei microorganismi degli ecosistemi naturali, agrari, forestali, agroalimentari, degli animali e delle acque e nelle relative filiere. Le competenze formative riguardano la biologia dei microorganismi, la biodiversità e le risorse microbiche di interesse agro-alimentare, le biotecnologie microbiche, la microbiologia applicata ai settori agro-alimentare, agro-industriale e ambientale, le tecniche microbiologiche, la storia e la didattica della microbiologia.

VET/02 - Fisiologia veterinaria.

Il settore raggruppa le dicipline e le tematiche di ricerca rivolte allo studio delle funzioni dei diversi tipi cellulari degli organi ed apparati degli animali di interesse veterinario nonché all'analisi dei meccanismi integrati che ne controllano l'attività, approfondendo la regolazione di sistemi cellulari complessi ai diversi livelli ed identificando potenziali applicazioni biotecnologiche. Analizza, anche attraverso modelli di studio in vitro, le funzioni vegetative e i meccanismi neuroendocrini che, regolandone le interazioni, concorrono al mantenimento dell'omeostasi corporea sia in ambienti naturali che modificati dalle condizioni di allevamento. Dall'insieme delle reazioni organiche comportamentali e dall'analisi dell'efficienza funzionale dei diversi apparati, desume lo stato del benessere dell'animale, definendo la gamma delle situazioni di impiego dell'animale entro cui tale condizione viene conservata o modificata da condizioni di stress rilevate sulla base dell'acquisizione di specifiche conoscenze etologiche.

ICAR/13 - Disegno industriale.

I contenuti scientifico-disciplinari riguardano teorie e metodi, tecniche e strumenti del progetto del prodotto industriale — materiale, multimediale o virtuale — nei suoi caratteri produttivi, tecnologico-costruttivi, funzionali, formali e d'uso e nelle relazioni che esso instaura con il contesto spaziale ed ambientale e con quello dell'industria e del mercato. La natura di tale prodotto (dai beni d'uso e strumentali ai beni di consumo e durevoli, agli artefatti comunicativi, relazionali, interattivi, alle strutture relazionali e di servizio) e la sua complessità (dai materiali e semilavorati ai beni intermedi, ai componenti, ai prodotti finali, fino ai sistemi integrati di prodotto, comunicazione, servizio) declinano altrettanti metodi e tecniche anche multimediali della progettazione come prassi interdisciplinare, che, interagendo con i diversi settori merceologici e produttivi, determinano ambiti di ricerca specifici di continua evoluzione.

L-FIL-LET/01 - Civiltà egee.

Comprende uno studio di carattere archeologico, filologico e storico che hanno per oggetto la civiltà minoico-micenea considerata nel quadro generale delle civiltà mediterranee, e in particolare i suoi rapporti con il mondo ellenico del primo millennio e con le varie zone ove è attestata o determinante la presenza della civiltà greca (Creta, Cipro, le Cicladi, la costa anatolica, quella siro-palestinese, la valle del Nilo e l'Italia meridionale etc.), nonché l'analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/02 - *Lingua e letteratura greca.*

Comprende gli studi filologici e letterari sulle opere in lingua greca e sui relativi autori dalle origini alla fine dell'evo antico, condotti con gli strumenti propri e le metodologie della ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria con riferimento alla lingua greca, ai suoi dialetti e alla sua storia, nonché quelli sulle tecniche didattiche di trasmissione delle conoscenze relative al settore e quelli per l'analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/03 - *Filologia italica, illirica, celtica.*

Comprende gli studi di carattere linguistico e filologico relativi alle popolazioni antiche dell'Italia, dell'Illiria, delle regioni abitate dai Celti, con particolare attenzione alla documentazione epigrafica pervenutaci nonché all'analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/04 - *Lingua e letteratura latina.*

Comprende gli studi filologici e letterari sulle opere in lingua latina e sui relativi autori dalle origini alla fine dell'evo antico, compresa l'età degli stati romano barbarici, studi condotti con gli strumenti propri e le metodologie della ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria, con riferimento alla lingua latina e alla sua storia, nonché quelli sulle tecniche didattiche di trasmissione delle conoscenze relative al settore e quelli per l'analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/05 - *Filologia classica.*

Comprende gli studi che applicano a testi antichi, greci e latini, i metodi della ricerca filologica, in aspetti e settori che richiedano competenza contemporaneamente nei due campi della letteratura classica, nonché le ricerche sul teatro antico greco e latino, sulla fortuna della cultura antica, sulla storia degli studi classici e sulla didattica delle lingue classiche, sull'analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/06 - *Letteratura cristiana antica.*

Comprende gli studi sulle opere antiche di argomento cristiano sia in lingua greca sia in lingua latina nonché in altre lingue coeve della tradizione cristiana, con riferimento ai testi antichi vetero e neotestamentari, esegetici, agiografici, omiletici, apologetici, studi condotti con le metodologie delle ricerca filologica e critico-letteraria anche attraverso l'analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/07 - *Civiltà bizantina.*

Comprende gli studi sulle opere in lingua greca composte in età bizantina e greco-umanistica e sui relativi autori, nonché quelli sulla storia di Bisanzio e quelli per l'analisi linguistica e informatica dei testi, condotti con l'impiego delle metodologie di ricerca storiografica, filologica e critico-letteraria.

L-FIL-LET/08 - *Letteratura latina medievale e umanistica.*

Comprende gli studi sulle opere in lingua latina dalla fine dell'evo antico all'età umanistica e sui relativi autori, con riferimento ai testi appartenenti a tutti i diversi generi letterari e con l'impiego delle metodologie della ricerca filologica, linguistica e critico-letteraria, nonché quelli per l'analisi linguistica e informatica dei testi.

L-FIL-LET/09 - *Filologia e linguistica romanza.*

Comprende gli studi sulle origini e lo sviluppo delle lingue e delle letterature neolatine con speciale riguardo ai secoli medievali, valutate anche con l'impiego di metodologie filologiche e linguistiche e con particolare attenzione agli aspetti comparatistici, e quelli per l'analisi linguistica e informatica di testi e corpora; comprende altresì gli studi di linguistica sarda e siciliana, di filologia ibero-romanza e gallo-romanza e quelli di carattere linguistico e letterario relativi a tutta la produzione scritta nelle lingue catalana, ladina e provenzale (occitano).

L-FIL-LET/10 - *Letteratura italiana.*

Comprende gli studi sulle opere e le culture letterarie dalle origini della lingua italiana all'età contemporanea sui relativi autori, nonché quelli sulle opere in altra lingua prodotte nell'ambito del medesimo contesto storico-geografico, con riferimento ai diversi modi e generi letterari, alle metodologie di ricerca, alla storia della disciplina, a quella della critica e delle poetiche, a quelle relative all'analisi linguistica e informatica di testi e corpora, alle tecniche didattiche di trasmissione delle conoscenze.

L-FIL-LET/11 - *Letteratura italiana contemporanea.*

Comprende gli studi sulle opere letterarie degli ultimi due secoli nella lingua e nei dialetti italiani e sui relativi autori nonché sulle opere di autori italiani in lingue straniere, con particolare riferimento alla letteratura novecentesca nei suoi diversi modi e generi, studi condotti, con riferimento ai problemi storici e teorici posti dalla modernità letteraria, secondo le metodologie proprie della critica storico-letteraria congiunte alle competenze e prospettive della critica militante e a quelle relative all'analisi linguistica e informatica di testi e corpora.

L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana.

Comprende gli studi sulla lingua italiana e sui dialetti parlati in Italia, con riferimento alle strutture fonetiche, fonologiche, morfologiche, sintattiche e lessicologiche, all'evoluzione di tali sistemi, alla storia degli usi sociali e aspetti geolinguistici, alle tradizioni testuali e stilistiche, alle problematiche teoriche e applicative, nonché alle problematiche e metodologie di didattica della lingua italiana per italiani e per stranieri e all'analisi linguistica e informatica di testi e corpora.

L-FIL-LET/13 - Filologia della letteratura italiana.

Comprende gli studi su temi prodotti in Italia a partire dal Medioevo — con particolare attenzione all'opera di Dante e alla produzione umanistica e rinascimentale — redatti nelle lingue di culture dell'Europa occidentale e analizzati con metodologia prevalentemente filologica che ne ricostruisce la tradizione testuale e letteraria anche attraverso l'analisi linguistica e informatica di testi e corpora.

L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate.

Comprende gli studi che affrontano a livello teorico ed ermeneutico il problema generale della letteratura, dei generi, della produzione, diffusione e valutazione dei testi, e quello del confronto fra testi appartenenti a diverse letterature e culture, anche ai fini della loro resa letteraria in una lingua diversa da quella in cui sono stati elaborati, con l'eventuale impiego dell'analisi linguistica informatica di testi e corpora.

L-FIL-LET/15 - Filologia germanica.

Comprende gli studi sulle lingue appartenenti al gruppo germanico e sulle più antiche produzioni letterarie, valutate con l'impiego di metodologie filologiche e linguistiche, nonché lo studio della cultura delle popolazioni germaniche, con particolare attenzione alla sua eredità nelle aree linguistiche non germaniche come pure agli elementi del mito e a quelli trasmessi dalla tradizione popolare, con l'eventuale impiego dell'analisi linguistica e informatica di testi e corpora.

L-LIN/04 - Lingua e traduzione - Lingua francese.

Comprende l'analisi metalinguistica della lingua francese nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche, nonché nei diversi livelli e registri di comunicazione orale, scritta e segnica; comprende inoltre gli studi finalizzati alla pratica e alla riflessione sull'attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni non letteraria, generica e specialistica e nelle applicazioni multimediali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui all'art. 1 della legge n. 478/1984).

L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua inglese.

Comprende l'analisi metalinguistica della lingua inglese nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche, nelle sue strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuali e pragmatiche, nonché nei diversi livelli e registri di comunicazione orale, scritta e segnica; comprende inoltre gli studi finalizzati alla pratica e alla riflessione sull'attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni, non letteraria, generica e specialistica e nelle applicazioni multimediali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui all'art. 1 della legge n. 478/1984).

L-LIN/14 - Lingua e traduzione - Lingua tedesca.

Comprende l'analisi metalinguistica della lingua tedesca nelle sue dimensioni sincroniche e diacroniche; nelle sue strutture fonetiche, morfologiche, sintattiche, lessicali, testuati e pragmatiche, nonché nei diversi livelli e registri di comunicazione orale, scritta e segnica; comprende inoltre gli studi finalizzati alla pratica e alla riflessione sull'attività traduttiva, scritta e orale, nelle sue molteplici articolazioni, non letteraria, generica e specialistica e nelle applicazioni multimediali (fra cui la traduzione e interpretazione di cui all'art. 1 della legge n. 478/1984)

IUS/01 - Diritto privato.

Il settore comprende gli studi relativi al sistema del diritto privato quale emerge dalla normativa del codice civile e dalle leggi ad esso complementari. Gli studi attengono, altresì, al diritto civile, ai diritti delle persone, della famiglia, al diritto dell'informatica, ai profili privatistici del diritto dell'informazione e della comunicazione e al biodiritto.

IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico.

Il settore comprende gli studi relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso, anche nella prospettiva comparatistica, sia all'interno dell'ordinamento statuale, sia negli ordinamenti confessionali, con particolare riferimento a quello della Chiesa cattolica. Gli studi attengono, altresì, alla storia del diritto canonico, alla storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, al diritto comparato delle religioni e si estendono ai profili di rilevanza giuridica dei fenomeni di pluralismo etico e religioso.

IUS/15 - Diritto processuale civile.

Il settore comprende gli studi relativi alla disciplina del fenomeno processuale nell'ambito civilistico (dal procedimento di cognizione al procedimento di esecuzione), al diritto processuale del lavoro, al diritto dell'arbitrato ed al diritto fallimentare (con particolare riferimento agli aspetti processuali), all'ordinamento giudiziario, nonché gli studi relativi alle dottrine generali del processo per quanto attiene al versante civilistico.

IUS/20 - Filosofia del diritto.

Il settore comprende gli studi relativi alla dimensione ontologica, assiologica, deontologica ed epistemologica del diritto. Gli studi si riferiscono, altresì, alla teoria generale del diritto e dello Stato, nonché ai profili filosofico-giuridici della sociologia giuridica, della bioetica, dell'informatica giuridica e della retorica.

SPS/04 - Scienza politica.

La scienza politica ha come obiettivo lo studio e la ricerca sui diversi aspetti della realtà politica attraverso il metodo delle scienze empiriche e con una varietà di tradizioni di ricerca e approcci (rational choice, neo-istituzionalismo e altri). Il settore si compone di varie aree di ricerca e di insegnamento: la metodologia e le tecniche della ricerca politica (metodologia della scienza politica); le amministrazioni, i diversi altri sottosistemi organizzati e le politiche pubbliche (scienza dell'amministrazione, analisi delle politiche pubbliche, organizzazione e comportamento giudiziario, teoria delle organizzazioni complesse); i processi politici europei, la politica sovranazionale e internazionale (organizzazione politica europea, relazioni internazionali, studi strategici); i processi politici in prospettiva comparata (politica comparata, partiti politici e gruppi di pressione, teoria dello sviluppo politico, sistemi giudiziari comparati e, per quanto concerne il caso italiano, sistema politico italiano); i diversi livelli di governo (governo locale, politica locale); il linguaggio e la comunicazione politica (analisi del linguaggio politico e comunicazione politica); la teoria politica empirica (teoria politica).

SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale.

Il settore si articola in due campi di competenza anche storicamente distinti: quello della sociologia del diritto (comprensiva della sociologia dell'ordinamento giudiziario e dell'analisi sociologica e antropologica delle istituzioni giuridiche e della loro evoluzione ed efficacia in rapporto al mutamento sociale), e quello della criminologia focalizzata sull'analisi del comportamento che non si adegua ai comandi normativi e che, come tale, viene definito deviante. Pertanto, il settore studia in particolare il rapporto fra norme giuridiche, le loro funzioni e il mutamento sociale, nonché i rapporti fra comportamento deviante, il crimine e la società.

Allegato *D:*

È soppressa l'affinità di I livello di FIS/02 a FIS/06.

È aggiunta l'affinità di I livello di BIO/18 a BIO/19.

È aggiunta l'affinità di livello di MED/08 a MED/46.

È aggiunta l'affinità di I livello di MED/26 a MED/34.

È aggiunta l'affinità di I livello di VET/03 a VET/04.

È aggiunta l'affinità di I livello di VET/04 a VET/03.

È aggiunta l'affinità di I livello di VET/07 a VET/08.

È aggiunta l'affinità di I livello di VET/08 a VET/07.

È aggiunta l'affinità di II livello di L-LIN/13 e di L-LIN/14 a L-LIN/1.

È aggiunta l'affinità di I livello di L-LIN/11 a L-LIN/12.

È aggiunta l'affinità di I livello di L-LIN/12 a L-LIN/11.

È aggiunta l'affinità di I livello di L-ANT/01, L-ANT/02 e L-ANT/07 a L-FIL-LET/01.

È aggiunta l'affinità di I livello di IUS/08 a IUS/09.

È aggiunta l'affinità di I livello di IUS/09 a IUS/08.

È aggiunta l'affinità di I livello di IUS/08 a IUS/21.

Art. 2.

Le rideterminazioni dei settori scientifico-disciplinari e delle affinità tra gli stessi, disposte con il presente decreto, si applicano alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori i cui bandi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - successivamente al termine finale utile per l'afferenza degli stessi alla prima sessione 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2005

Il Ministro: MORATTI

05A03043

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 23 marzo 2005.

Rettifica degli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274 con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27270 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003 pubblicato nel Supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 33369 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 36280 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 47949 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 23 dicembre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 50025 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 16696 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 20826 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 giugno 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27505 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2004, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 37467 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A e B al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Viste le note prot. n. 949 e n. 1352 datate rispettivamente 16 febbraio e 8 marzo 2005, con le quali l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche agli allegati A e B del decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli allegati A e B facenti parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal Direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato, relativamente agli identificativi catastali, così come risulta dall'unito prospetto n. 1 facente parte integrante del presente decreto.

L'allegato B al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato, relativamente agli identificativi catastali, così come risulta dall'unito prospetto n. 2 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per lo stabile sito in Milano - Basiglio - Residenza Faggi M 13 - codice fabbr. 6707/01 individuato nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002 di cui alla pag. 14 del Supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario dell'intero stabile da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti allo stesso stabile, qui di seguito individuate con la corretta indicazione delle particelle 266 e 268 anziché 349:

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub
Milano	Basiglio	6707/01	Residenza Faggi – M13	1	266	Da 2 a 49
Milano	Basiglio	6707/01	Residenza Faggi – M13	1	268	Da 1 a 33

Per lo stabile sito in Milano - Basiglio - Residenza Astri M 13 - codice fabbr. 7223/01 individuato nell'allegato A al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002, alla pag. 14 del Supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 2002, a seguito di ulteriori accertamenti, l'INPDAP ha dichiarato di non essere proprietario degli interi stabili da cielo a sottosuolo ma di esserlo limitatamente ad alcune unità immobiliari, appartenenti agli stessi stabili, qui di seguito individuate con la corretta indicazione delle particelle 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361 e 362 anziché 349:

Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub
Milano	Basiglio	7223/01	Residenza Astri M 13	1	355	2-3-5-7-10-12-22-24-26-28-31-33-35-36-37-39-40-46-49-50-51
Milano	Basiglio	7223/01	Residenza Astri M 13	1	356	2-3-4-6-7-10-11-14-23-26-35-36-37-38-40-41-43-44-46-50
Milano	Basiglio	7223/01	Residenza Astri M 13	1	357	2-4-5-3-7-11-12-14-15-20-24-26-27-28-29-31-32-33-36-37-38-39-41-42-43-45-50-51
Milano	Basiglio	7223/01	Residenza Astri M 13	1	358	3-4-6
Milano	Basiglio	7223/01	Residenza Astri M 13	1	359	2-4-5-6-9-14-18-19-21-22-23-28-29-34-35-36
Milano	Basiglio	7223/01	Residenza Astri M 13	1	360	1-2-3-4-5-13-21-22-26-29-30-33-34-35
Milano	Basiglio	7223/01	Residenza Astri M 13	1	361	5
Milano	Basiglio	7223/01	Residenza Astri M 13	1	362	1-5-6-7-8-9-11-12-14-15-22-23-24-26-27-28-29-30

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2005

Il direttore: SPITZ

INPDAP - PROSPETTO N. 1 ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO N. 6841										RETTIFICHE		
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Abitazioni	Commerciali	Pertinenze	Foglio	Part.	Sup Edif	Pag. G.U.	Foglio	Part.
MI	BASIGLIO	6702/01	RESIDENZA ONTANI - MI3	123	3	134	1	349	14798,87	14	1	293 - 294 - 295
MI	BASIGLIO	6703/01	RESIDENZA GINESTRE - MI3	82	2	82	1	349	9720,91	14	1	282 - 283
MI	BASIGLIO	6705/01	RESIDENZA PONTE - MI3	82	2	83	1	349	9825,46	14	1	349 - 350
MI	BASIGLIO	7086/01	RESIDENZA TRALCI - MI3	105	0	89	1	349	10838,91	14	1	236 - 237
MI	BASIGLIO	7125/01	RESIDENZA SALICI - MI3	82	2	76	1	349	9506,51	14	1	287 - 288
MI	BASIGLIO	7233/01	RESIDENZA FILARE - MI3	90	1	121	1	349	10270,39	14	1	246 - 248
MI	MILANO	0173/01	VIA PLEZZO 78 FAB 2A	35	0	45	239	88	3451,07	14	\	89
MI	MILANO	0173/02	VIA PLEZZO 68 FAB 5	27	0	35	239	88	2435,23	14	\	89
MI	MILANO	0173/07	VIA PLEZZO 80 FAB 1 V MAZZALI	21	0	26	239	88	1833,13	14	\	89
MI	MILANO	0173/08	VIA GUIDO MAZZALI 1 FAB 8A	15	0	20	239	88	952,29	14	\	89
MI	MILANO	0173/09	VIA PLEZZO 66 FAB 8B V.MAZZALI	16	0	19	239	88	996,73	14	\	89
MI	MILANO	0173/10	V PALMANOVA 2 FAB 10	16	0	16	239	88	996,73	14	239	1
MI	MILANO	0173/11	VIA PLEZZO 78 FAB 3A V.MAZZALI	72	0	89	239	88	4704,53	14	\	89
MI	MILANO	0173/12	VIA PLEZZO 78 FAB 4 V.MAZZALI	27	0	35	239	88	2555,52	14	\	89
MI	MILANO	0173/13	VIA PLEZZO 68 FAB 6 V. MAZZALI	36	0	45	239	88	2579,62	15	\	89
MI	MILANO	0173/14	V PLEZZO 68 FAB 7 V.MAZZALI	19	0	23	239	88	1236,35	15	\	89
MN	MANTOVA	0145/01	VIA ROSSELLI, 8	53	4	53	45	330	4414,6	13	52	486
MN	MANTOVA	0145/02	VIA TELLERA, 2	52	3	55	45	330	4209,44	13	52	488
MN	MANTOVA	0145/03	VLE DEI PARTIGIANI, 19	20	7	23	45	330	2817,37	13	52	487
MN	MANTOVA	0145/04	VIA TELLERA, 6	17	4	21	45	330	1748,34	13	52	489
NA	NAPOLI	0072/01	VIA B MARTIRANO 8	32	0	32	SG/8	67	2728,18	16	SG/8	119
NA	NAPOLI	0072/02	VIA B MARTIRANO 10	32	0	32	SG/8	116	2527,94	16	SG/8	118
NA	NAPOLI	0072/04	VIA B MARTIRANO 11	32	0	32	SG/8	118	2525,62	16	SG/8	116
NA	NAPOLI	0072/05	VIA B MARTIRANO 9	32	0	32	SG/8	119	2517,34	16	SG/8	128
NA	NAPOLI	0072/07	VIA B MARTIRANO 7	32	0	32	SG/8	122	2525,76	16	SG/8	67
NA	NAPOLI	0072/08	VIA B MARTIRANO 5	32	0	32	SG/8	128	2525,76	16	SG/8	122
RM	ROMA	0060/02	VIA MENGARINI 50 PALAZZINA B	20	2	1	795	205	1009,59	21	795	206
RM	ROMA	0106/11	VIA VALENTE PAL 19	29	6	0	637	272	4528,84	22	637	218
RM	ROMA	0106/12	VIA VALENTE PAL 18	31	3	0	637	272	2433,69	22	637	218
RM	ROMA	0116/01	VIA C ASELLO 74	71	0	0	956	181	4853,02	22	955	359
RM	ROMA	0116/02	VIA C ASELLO 56	84	0	0	956	181	5180,31	22	955	359
RM	ROMA	0116/03	VIA C ASELLO 44	49	0	0	956	181	3109,84	22	955	359
RM	ROMA	6063/01	VIA CORNELIA	0	1	0	648	325	2269	23	349	4283
RM	ROMA	7113/02	VIA DI CASAL BIANCO 152	100	14	102	294	1183	7997	25	294	1056
TO	TORINO	0191/06	VIA BURIASCO 20 INT 5 17 / 3 17	36	0	36	106	87	2943,56	27	106	87 - 80 - 98 - 99
TO	TORINO	0191/07	VIA BURIASCO 20 INT 7 18 / 9 18	36	0	36	106	88	3060,6	27	106	88 - 80 - 98 - 99
VI	VICENZA	6769/01	VIA E. FERMI 182 EDIF A/B	10	0	0	1	94	885	29	48	1173
VI	VICENZA	6769/02	PZA DEI NOBEL, 4	10	0	0	48	1330	885,1	29	48	1173
VI	VICENZA	6770/01	VIA E. FERMI 182 FAB. E/F	78	13	139	48	1	9904,4	29	48	1196

PROSPETTO N.2 ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO N. 6841										Rettifiche			
Prov.	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G.U.	Foglio	Particella	Sub
BG	BERGAMO	6747/01	VIA PALMA IL VECCHIO - IL TRIANGOLO	AUTORIMESSA	A	1	268	4704	29	32	10	4219	5
BG	BERGAMO	6824/01	VIA GHISLANDI, 4	UFFICIO	A	1	268	4219	6	32	BO/10	5627	32
RM	ROMA	0048/01	VIA TUSCOLANA 1222	NEGOZIO	W	1	961	56	2	57	961	56	1
RM	ROMA	0089/01	VIA ARATI 25 PAL A	MAGAZZINO O DEPOSITO	A	1	269	699	4	58	457	1074	171
RM	ROMA	0089/02	VIA ARATI FAB. 008902 25	MAGAZZINO O DEPOSITO	B	1	269	699	4	59	457	1074	29
RM	ROMA	0089/02	VIA ARATI FAB. 008902 25	MAGAZZINO O DEPOSITO	B	2	269	699	4	59	457	1074	30
RM	ROMA	0089/03	VIA ARATI 35	MAGAZZINO O DEPOSITO	W	1	457	1074	8	59	457	1074	91
RM	ROMA	0089/03	VIA ARATI 27	NEGOZIO	W	1	457	1074	8	59	457	1074	9
RM	ROMA	0089/03	VIA ARATI 29	NEGOZIO	W	2	457	1074	8	59	457	1074	10
RM	ROMA	0089/03	VIA ARATI 29 A	NEGOZIO	W	3	457	1074	8	59	457	1074	11
RM	ROMA	0089/03	VIA ARATI 31	NEGOZIO	W	4	457	1074	8	59	457	1074	12
RM	ROMA	0089/03	VIA ARATI 31 A	NEGOZIO	W	5	457	1074	8	59	457	1074	13
RM	ROMA	0089/03	VIA ARATI 33	NEGOZIO	W	6	457	1074	8	59	457	1074	14
RM	ROMA	0089/04	VIA BENNICELLI 16 16 A	CANTINA	A	22	457	1074	8	59	457	1082	46
RM	ROMA	0089/04	VIA BENNICELLI 12 12 A	NEGOZIO	W	1	457	1074	8	59	457	1082	3
RM	ROMA	0089/04	VIA BENNICELLI 12 B	NEGOZIO	W	2	457	1074	8	59	457	1082	2
RM	ROMA	0089/04	VIA BENNICELLI 16 16 A	NEGOZIO	W	3	457	1074	8	59	457	1082	48
RM	ROMA	0089/04	VIA BENNICELLI 16 B	NEGOZIO	W	4	457	1074	8	59	457	1081	2
RM	ROMA	0089/04	VIA BENNICELLI 18	NEGOZIO	W	5	457	1074	8	59	457	1081	1
RM	ROMA	0089/05	VIA BENNICELLI 18 A	NEGOZIO	W	1	457	1080	25	59	457	1080	4
RM	ROMA	0089/05	VIA BENNICELLI 20 20 A	NEGOZIO	W	2	457	1080	25	59	457	1080	3
RM	ROMA	0089/05	VIA BENNICELLI 24	NEGOZIO	W	3	457	1080	25	59	457	1080	2
RM	ROMA	0089/05	VIA BENNICELLI 24 A	NEGOZIO	W	4	457	1080	25	59	457	1080	1
RM	ROMA	6839/01	VIA DEL PIANETA MERCURIO N. 4	NEGOZIO	W	1	864	877	31	77	864	877	94
RM	ROMA	6839/05	VIA DEL PIANETA TERRA 123	NEGOZIO	W	1	864	877	32	77	864	877	99
RM	ROMA	6839/06	VIA DEL PIANETA SATURNO N. 61 FAB. 6839	NEGOZIO	W	1	864	877	33	77	864	877	100
RM	ROMA	6839/06	VIA DEL PIANETA MERCURIO N. 4 FAB. 6839	NEGOZIO	W	5	864	877	34	77	864	877	93
RM	ROMA	6839/06	VIA DEL PIANETA SATURNO N. 61 FAB. 6839	NEGOZIO	W	7	864	877	35	77	864	877	95
RM	ROMA	6839/06	VIA DEL PIANETA SATURNO N. 61 FAB. 6839	NEGOZIO	W	8	864	877	36	77	864	877	98
RM	ROMA	7242/01	LARGO VIRGILIO BROCCHI 56 già rettificato con d.d.15.11.2004 pubblicato nella G.U. n. 278 del 26.11.2004	NEGOZIO	O	56	853	738	6	78	853	738	8
SP	LA SPEZIA	6742/01	VIA GIOVANNI BOSCO	UFFICIO	A-B		0	0	18	42	40	21	79
SP	LA SPEZIA	6742/01	VIA GIOVANNI BOSCO	UFFICIO	A		0	0	19	42	40	21	78
TA	TARANTO	7141/01	STRADA PROVINCIALE PER MONTEMESOLA	UFFICIO	W	1	596	354	1	83	211	8	1
TA	TARANTO	7141/01	STRADA PROVINCIALE PER MONTEMESOLA	UFFICIO	W	1	596	354	2	83	211	8	2
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	1	900	536	48	83	305	470	17
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	2	900	536	42	83	305	470	16
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	3	900	536	45	83	305	470	15
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	4	900	536	46	83	305	470	20
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	5	900	536	47	83	305	470	19
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	6	900	536	43	83	305	470	18
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	7	900	536	49	83	305	470	23
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	8	900	536	50	83	305	470	22
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	9	900	536	51	83	305	470	21
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	10	900	536	44	83	305	470	12
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	11	900	536	53	83	305	470	13
TP	TRAPANI	7028/01	VIA CASCIO CORTESE 17-VIA VESPRI 81	APPARTAMENTO	A	12	900	536	52	83	305	470	14

05A03144

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 25 febbraio 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale, l'ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 25 febbraio 2005 dalle ore 10 alle ore 12.

La circostanza è stata anticipata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 4/249 del 23 febbraio 2005, e confermata con nota di pari protocollo del 25 febbraio 2005.

La procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari ha autorizzato la chiusura con nota n. 1475/Div.Gab del 25 febbraio 2005.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia dell'entrate (art. 11; art. 13; comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 18 marzo 2005

Il direttore regionale: DI GIUGNO

05A03067

PROVVEDIMENTO 18 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Giarre.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Giarre nel giorno 24 febbraio 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio locale di Giarre con note in data 21 febbraio 2005 e 24 febbraio 2005, lo stesso, a causa della sospensione dell'erogazione di energia elettrica sulla linea Enel, in data 24 febbraio 2005 — dalle ore 8,30 alle ore 12,30 — non ha potuto prestare gli istituzionali servizi al pubblico.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 18 marzo 2005

Il direttore regionale: MAZZARELLI

05A03081

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 3 febbraio 2005.

Modificazione al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 6).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 156 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2 e 3/2000 concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, il trattamento giuridico ed economico del personale del Garante e la gestione amministrativa e la contabilità;

Visto l'art. 8, commi 2 e 3, del citato regolamento n. 1/2000 che articola l'Ufficio in unità organizzative di primo e di secondo livello e individua nei dipartimenti e nei servizi le unità di primo livello;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 8, il quale istituisce presso la segreteria generale, tra l'altro, l'unità organizzativa di secondo livello «ufficio per le relazioni con il pubblico»;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») il quale prevede che le amministrazioni pubbliche individuino, nell'ambito del proprio ordinamento, uffici relazioni con il pubblico anche al fine di garantire una piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando ad essi personale con idonea qualificazione ed elevata capacità di comunicazione con il pubblico;

Ritenuta la necessità sulla base dell'esperienza sviluppata, tenuto conto della rilevanza del ruolo svolto presso l'Autorità dall'ufficio per le relazioni con il pubblico sia sotto il profilo del numero di interpelli e quesiti di varia natura provenienti da soggetti pubblici e privati e da semplici cittadini che quotidianamente vengono prospettati a tale struttura, sia sotto quello qualitativo della complessità e delicatezza delle problematiche affrontate e del ruolo di comunicazione istituzionale insito in tali attività, al fine di migliorare e qualificare ulteriormente il servizio reso all'utenza, di potenziare l'ufficio relazioni con il pubblico riconfigurandolo come unità organizzativa di primo livello;

Ritenuto per i motivi esposti di istituire presso la segreteria generale un'unità organizzativa di primo livello denominata «ufficio relazioni con il pubblico» in luogo dell'attuale unità organizzativa di secondo livello, anche al fine di una migliore e più razionale organizzazione funzionale della segreteria generale del Garante;

Ritenuta la necessità di apportare al regolamento n. 1/2000 la conseguente modifica, nei termini di cui all'allegato *A* alla presente deliberazione;

Su proposta del segretario generale e viste le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

Delibera:

1) di istituire presso la segreteria generale, nei termini di cui in motivazione, un'unità organizzativa di primo livello denominata «ufficio relazioni con il pubblico», in luogo dell'attuale unità organizzativa di secondo livello «ufficio per le relazioni con il pubblico»;

2) di approvare l'allegato A alla presente deliberazione recante la conseguente modifica all'art. 8, comma 5, del regolamento n. 1/2000 nei termini di cui in motivazione.

Il segretario generale curerà la pubblicazione della presente deliberazione di modifica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali.

Roma, 3 febbraio 2005

Il presidente
RODOTÀ

Il relatore
RASI

Il segretario generale
BUTTARELLI

ALLEGATO *A*

MODIFICA AL REGOLAMENTO N. 1/2000 SULL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Art. 8, comma 5, terzo periodo.

Nell'art. 8, comma 5, terzo periodo, del regolamento n. 1/2000, le parole: «e l'ufficio per le», sono sostituite dalle seguenti: «e l'unità organizzativa di primo livello denominata ufficio».

05A03035

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA

ORDINANZA 15 marzo 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 del 18 febbraio 2005, articolo 4. Deroga all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in favore del sindaco del comune di Villagrande Strisaili. (Ordinanza n. 5).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 54/1979 del 30 dicembre 2004 nonché l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna, n. 2 del 25 gennaio 2005 con la quale sono stati individuati i comuni colpiti dall'alluvione del 6 dicembre 2004 e seguenti;

Vista la richiesta formulata in data 10 febbraio 2005, dalla regione autonoma della Sardegna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, inerente la possibilità di esentare il sindaco del comune di Villagrande Strisaili (Nuoro), con decorrenza dalla data degli eventi alluvionali e per un periodo di sessanta giorni, dall'obbligo di rendere la prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro;

Vista l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3399 del 18 febbraio 2005 con la quale i sindaci dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che a partire dal 6 dicembre 2004 hanno interessato il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, possono richiedere, d'intesa con il commissario delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna, l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro, in deroga all'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la richiesta formulata, in data 10 marzo 2005, dal dott. Piero Cannas, sindaco *pro-tempore* del comune di Villagrande Strisaili (Nuoro), funzionario dipendente della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, con la quale si richiede l'esenzione dal rendere la prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro;

Ritenuto di dover procedere all'accoglimento dell'istanza in considerazione della particolare situazione emergenziale e della necessità di garantire, da parte del sindaco del comune di Villagrande Strisaili (Nuoro), il pieno presidio della fase post-evento per il governo degli interventi in atto.

Ordina:

Art. 1.

1. Il dott. Piero Cannas, sindaco del comune di Villagrande Strisaili (Nuoro), è autorizzato, in qualità di soggetto attuatore degli interventi commissariali ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e dell'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna n. 2 del 6 dicembre 2004, a richiedere, in deroga all'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esenzione, con decorrenza dal giorno 6 dicembre u.s. e per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il proprio datore di lavoro.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte seconda.

Cagliari, 15 marzo 2005

Il commissario governativo: SORU

05A03090

ORDINANZA 21 marzo 2005.

Programma del Commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004. Primo stralcio attuativo - Integrazione elenco interventi. (Ordinanza n. 6).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 6 DICEMBRE 2004

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari per gli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che ai sensi dell'art. 7, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004 e dell'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 10 del 20 dicembre 2004 che il presidente della regione in qualità di commissario delegato per il superamento dell'emergenza alluvionale provvede alla predisposizione di un programma complessivo di interventi per il superamento dei danni causati dall'evento alluvionale del 6 dicembre 2004, a valere su diverse fonti finanziarie;

Atteso che con ordinanza commissariale n. 4 dell'8 marzo 2005 il commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004 ha approvato il primo stralcio attuativo del programma predetto;

Preso atto che con ordinanza n. 416 del 18 marzo 2005 il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ha inserito nel programma per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna i seguenti interventi:

a) intervento urgente di bonifica del lago di S. Lucia e by pass per derivazione idropotabile a favore di Tortolì;

b) schema n. 17 «Ogliastra»: opere urgenti per l'alimentazione idropotabile di Tortoli;

Atteso che la situazione di grave criticità dell'alimentazione idropotabile dell'abitato di Tortolì è stata causata dagli eventi alluvionali verificatisi in data 6 dicembre 2004 e che pertanto il ripristino dell'indispensabile approvvigionamento idropotabile riveste carattere di assoluta urgenza ed impone il ricorso a procedure acceleratorie;

Ritenuto per la finalità suddetta di inserire il predetto intervento nel Programma del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2005, estendendo di conseguenza a tale intervento gli strumenti acceleratori previsti per le opere inserite in questo programma;

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato «Intervento urgente di bonifica del lago di S. Lucia e by pass per derivazione idropotabile a favore di Tortolì», finanziato dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna con ordinanza n. 416 del 18 marzo 2005 è altresì ricompreso nel primo stralcio attuativo del «Programma del commissario governativo per l'emergenza alluvione in Sardegna del 6 dicembre 2004» approvato con ordinanza n. 4 dell'8 marzo 2005.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 21 marzo 2005

Il commissario governativo: SORU

05A03089

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Clavobay 50 mg e 250 mg».

Estratto decreto n. 19 del 16 marzo 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0197/001-2

Specialità medicinale per uso veterinario CLAVOBAY 50 MG e 250 MG per cani.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited sita in 105 Armagh Road, Newry BT35 6PU, County Down - Irlanda del Nord.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Newry - Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tubo da 100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103674014;

tubo da 500 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103674026;

2 blister da 10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103674038;

10 blister da 10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103674040;

50 blister da 10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103674053;

tubo da 100 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 103674065;

tubo da 250 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 103674077;

4 blister da 5 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 103674089;

10 blister da 5 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 103674091;

50 blister da 5 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 103674103.

Composizione:

una compressa da 50 mg contiene:

principi attivi: amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 40 mg, acido clavulanico (come clavulanato di potassio) 10 mg (al momento della fabbricazione viene aggiunta un'eccedenza di 0,5 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

una compressa da 250 mg contiene:

principi attivi: amoxicillina (come amoxicillina triidrato) 200 mg, acido clavulanico (come clavulanato di potassio) 50 mg (al momento della fabbricazione viene aggiunta un'eccedenza di 2,5 mg);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle seguenti infezioni causate da ceppi batterici produttori di β-lattamasi sensibili all'amoxicillina combinata con l'acido clavulanico:

infezioni cutanee (comprendenti piodermiti superficiali e profonde) causate da stafilococchi sensibili;

infezioni del tratto urinario causate da stafilococchi e Escherichia coli sensibili;

infezioni respiratorie causate da stafilococchi sensibili;

enteriti causate da Escherichia coli sensibile.

Validità:

confezione in blister: 12 mesi;

confezione in tubo: 6 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato alla ditta interessata ha efficacia immediata.

05A03072

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal Plus»

Estratto decreto n. 21 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL PLUS nelle confezioni:

scatola da 2 compresse - A.I.C. n. 100404019;

scatola da 6 compresse - A.I.C. n. 100404021;

scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 100404033;

scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 100404045.

Titolare A.I.C.: società Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale n. 05849130157.

Modifiche apportate:

Denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata: «DRONTAL PLUS FLAVOUR».

Composizione: la composizione della specialità medicinale per uso veterinario suindicata ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti:

amido di mais 143 mg;

lattosio 100 mg;

cellulosa microcristallina 49 mg;

polivinilpirrolidone 18 mg;

magnesio stearato 3 mg;

sodio laurilsolfato 2 mg;

silice colloidale anidra 1 mg;

aroma artificiale di carne irradiato 116,5 mg.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle due nuove confezioni:

scatola da 24 compresse contenente 3 blister da 8 compresse - A.I.C. n. 100404058;

scatola da 104 compresse contenente 13 blister da 8 compresse - A.I.C. n. 100404060.

È revocata l'autorizzazione, a seguito di rinuncia, delle seguenti confezioni:

scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 100404033;

scatola da 100 compresse - A.I.C. n. 100404045;

variazione tipo IB, n. 31: è autorizzata la modifica dei controlli in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione;

variazione tipo IB, n. 33: sono autorizzate le modifiche minori del processo produttivo del prodotto finito;

variazione tipo IB n. 37: è autorizza la modifica delle specifiche del prodotto finito al rilascio alla fine del periodo di validità;

variazione tipo IB, n. 38: è autorizzata la modifica di alcune procedure di controllo del prodotto finito (metodo di dosaggio dei principi attivi, test di dissoluzione, ecc.).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 20 del 21 marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della ditta Industria Italiana Integratori TREI S.p.a., con sede in Modena - codice fiscale n. 0017778350.

BETABIOTIC:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100257017.

DUOBIOTIC LS:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102794017;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102794029.

GENTABIOTIC:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101509026;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101509014.

IPOFAMINA:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101503011.

TRIMETHOSULFA:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101504025;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101504013.

AMOXID:

barattolo 143 g - A.I.C. n. 102298015;

barattolo 358 g - A.I.C. n. 102298027;

barattolo 1000 g - A.I.C. n. 102298041;

barattolo 1430 g - A.I.C. n. 102298039.

AMPIVETE polvere orale:

barattolo 1250 g - A.I.C. n. 102885011.

BICOXAN soluzione orale:

bag in box da 10 litri - A.I.C. n. 103266021;

flacone 1 litro - A.I.C. n. 103266019.

DOXIPAN 20 polvere orale:

barattolo 100 g - A.I.C. n. 100150022;

barattolo 250 g - A.I.C. n. 100150034;

busta 1000 g - A.I.C. n. 100150061.

DOXIPAN 54 polvere orale:

barattolo 250 g - A.I.C. n. 103309011;

busta 1000 g - A.I.C. n. 103309023.

TRIMETHOSULFA orale:

flacone 1000 ml - A.I.C. n. 100131010;

tanica 5000 ml - A.I.C. n. 100131034;

tanica 10000 ml - A.I.C. n. 100131022;

bag in box 10000 ml - A.I.C. n. 100131046.

AMPROLIUM 25% liquido TREI:

flacone 1 kg - A.I.C. n. 102530021;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 102530019;

tanica 10 kg - A.I.C. n. 102530033.

CLORTETRACICLINA 20% TREI:

busta 1 kg - A.I.C. n. 102543016;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102543028.

COLISTINA SOLFATO 12% liquida TREI:

flacone 1 kg - A.I.C. n. 102559010;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 102559022;

bag in box 5 kg - A.I.C. n. 102559034.

COLISTINA SOLFATO 12% TREI:

busta 1 kg - A.I.C. n. 102462013;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 102462025.

ERITROMICINA 15% TREI:

busta 1 kg - A.I.C. n. 102946011;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 102946023.

ERITROMICINA 20% TREI:

busta 1 kg - A.I.C. n. 102945019;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 102945021.

FLUMECHINA 20% liquida TREI:

flacone 1 kg - A.I.C. n. 102825015;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 102825027.

FLUMECHINA 50% liquida TREI:

flacone 1 kg - A.I.C. n. 102822018;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 102822020.

OSSITETRACICLINA 20% liquida TREI:

tanica 5 kg - A.I.C. n. 102797038;

tanica 10 kg - A.I.C. n. 102797026;

bag in box 10 kg - A.I.C. n. 102797014.

OSSITETRACICLINA 20% TREI:

busta 1 kg - A.I.C. n. 102931019;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 102931021.

OSSITETRACICLINA 20% CLORIDRATO TREI:

busta 1 kg - A.I.C. n. 102772011;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 102772023.

OSSITETRACICLINA 50% TREI:

busta 1 kg - A.I.C. n. 102605021;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 102605019.

SPIRAMICINA 20% liquida TREI:

flacone 1 kg - A.I.C. n. 103420030;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 103420016;

tanica 10 kg - A.I.C. n. 103420028.

SULFACHINOSSALINA 20% liquida TREI:

flacone 1 kg - A.I.C. n. 103500011;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 103500029.

SULFAMETAZINA 20% TREI:

busta 1 kg - A.I.C. n. 102836018;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 102836020.

SULFAMETAZINA 8%+SULFAMERAZINA 8%+SULFADIMETOSSINA 4% liquida TREI:

flacone 1 kg - A.I.C. n. 103456012;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 103456024.

TIAMULINA 10% liquida TREI:

flacone 1 kg - A.I.C. n. 103433013;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 103433025.

TILOSINA 20% liquida TREI:

flacone 1 kg - A.I.C. n. 103417010;

tanica 5 kg - A.I.C. n. 103417022;

bag in box 5 kg - A.I.C. n. 103417034.

TILOSINA 20% TREI:

busta 1 kg - A.I.C. n. 103418012;

sacco 5 kg - A.I.C. n. 103418024.

BETAMICYN:

scatola 10 kg - A.I.C. n. 103168023;

scatola 25 kg - A.I.C. n. 103168011.

CLORBIOTIC 200:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102542038.

DOXIPAN MIX:

sacco 10 kg - A.I.C. n. 102617026;

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102617014.

DOXIPAN MIX 100:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102617038.

DUOBAN:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 103536013.

ENTEROCOL:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102457013.

KYROXY 200 PREMIX:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102774015.

METAMED 200 PREMIX:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 103384018.

MICROAMOX:

scatola 10 kg - A.I.C. n. 102474018;

scatola 25 kg - A.I.C. n. 102474020.

MICROSULFA:

scatola 10 kg - A.I.C. n. 102874017;

scatola 25 kg - A.I.C. n. 102874029.

OSSIBIOTIC 200 PREMIX:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102773013.

SALICIL MIX:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 103323010.

TREI SPIRA 200 PREMIX:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102421017.

TRIMETHOSULFA MIX:

sacco 10 kg - A.I.C. n. 102465010;

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102465022.

TRIMETHOSULFA MLP:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 103553018.

TYAMULEX PREMIX:

sacco 10 kg - A.I.C. n. 103435018;

sacco 25 kg - A.I.C. n. 103435020.

TYLOX 100 PREMIX:

sacco 25 kg - A.I.C. n. 102419013.

È ora trasferita alla società Industria Italiana Integratori TREI S.p.a. con sede in Modena, via Pietro Bembo, 12 - codice fiscale n. 04515040964.

La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fatroximin»

Estratto provvedimento n. 53 del 28 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario FATROXIMIN endomammaria asciutta.

Confezioni:

4 tubi siringa da 5 ml - A.I.C. n. 100077015;

12 tubi siringa da 5 ml - A.I.C. n. 100077039.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: modifica quantitativa degli eccipienti.

Si autorizza, per le confezioni della specialità medicinale per uso veterinario sopra indicata, la modifica quantitativa della composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Hipragumboro GM97».

Estratto provvedimento n. 58 del 16 marzo 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0191/001/1B/001.

Specialità medicinale per uso veterinario HIPRAGUMBORO GM97.

Confezioni:

scatola 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 103658011;

scatola 10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 103658023.

Titolare: Laboratorios Hipra S.A., Avda. La Selva 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione di denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza la variazione di denominazione in «Hipragumboro G97»: Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03080

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Otomax».

Estratto provvedimento n. 59 del 16 marzo 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0110/001/IB/003.

Specialità medicinale per uso veterinario OTOMAX.

Tutte le confezioni A.I.C. n. 102882.

Titolare A.I.C.: ditta Schering-Plough S.p.a. con sede in via Ripamonti, 89 - Milano - codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 7 c - aggiunta sito produttivo.

Si autorizza l'aggiunta del seguente sito produttivo: Schering-Plough Santé Animale - ZA. La Grindolière - 49500 Segré (Francia).

Il sito produttivo suddetto continuerà ad eseguire le operazioni di confezionamento e rilascio lotti per l'officina attualmente autorizzata sita in Canada.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03079

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Isoflurane-Vet»

Estratto provvedimento n. 61 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ISOFLURANE-Vet.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103120010;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103120022.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - eliminazione di una specie di destinazione.

Si autorizza l'eliminazione del cavallo dalle specie di destinazione.

Le specie di destinazione ora autorizzate sono: cani e gatti.

Il regime di dispensazione è il seguente: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03078

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dectomax»

Estratto provvedimento n. 62 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale per uso veterinario DECTOMAX soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 50 ml bovini-ovini - A.I.C. n. 100400011;

flacone da 200 ml bovini-ovini - A.I.C. n. 100400023;

flacone da 500 ml bovini-ovini - A.I.C. n. 100400035;

flacone 200 ml suini - A.I.C. n. 100400047;

flacone 50 ml suini - A.I.C. n. 100400050;

flacone 500 ml suini - A.I.C. n. 100400062.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Borgo San Michele (Latina) - S.S. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: specialità medicinale per uso veterinario «Dectomax» soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 50 ml bovini-ovini - A.I.C. n. 100400011;

flacone da 200 ml bovini-ovini - A.I.C. n. 100400023;

flacone da 500 ml bovini-ovini - A.I.C. n. 100400035;

flacone 200 ml suini - A.I.C. n. 100400047;

flacone 50 ml suini - A.I.C. n. 100400050;

flacone 500 ml suini - A.I.C. n. 100400062.

Variazione tipo IB, n. 7c: modifica sito produttivo per tutte le operazioni produttive eccetto il rilascio lotti.

Variazione tipo II: cambiamento del lotto del prodotto finito.

Variazione tipo II: cambiamento delle condizioni di stabilità.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta del sito produttivo di Laboratoiros Pfizer Ltda - Av. Monteiro Lobato, 2270, Guarulhos - SP (Brasile), Brasile - per tutte le operazioni di produzione ad eccezione del rilascio lotti.

Si autorizza altresì:

variazione tipo II: il cambiamento delle condizioni di stabilità (conseguenza della variazione; relativa allo stabilimento);

variazione tipo II: l'aggiunta del lotto del prodotto finito pari a 8000 litri.

La validità della specialità medicinale per uso veterinario suddetta rimane invariata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Porsilis Begonia».

Estratto provvedimento n. 63 del 21 marzo 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/012/001/V005.

Specialità medicinale per uso veterinario PORSILIS BEGONIA vaccino vivo attenuato deleto contro la malattia di Aujesky.

Confezioni:

flaconi vaccino liofilizzato 10 dosi - 100 dosi - 25 dosi - 50 dosi - 10×100 dosi 10×50 dosi e flaconi vaccino+flaconi diluente in vetro 10 dosi - 25 dosi - 50 dosi - 100 dosi - 10×50 dosi e 10×100 dosi (A.I.C. n. 102337).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Interrvet Italia S.r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano) via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo I - richiesta modifica composizione quantitativa del diluente - aggiunta flaconi in PET per il solo diluente e attribuzione numeri di A.I.C.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della composizione quantitativa del diluente.

Composizione: la composizione ora autorizza per 1 ml di diluente è così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezioni e numeri di A.I.C.: si autorizza l'uso di flaconi in PET per il solo diluente. Le nuove confezioni autorizzate sono le seguenti:

flacone 10 dosi vaccino liof. + 1 flacone diluente in PET 20 ml - A.I.C. n. 102337072;

flacone 25 dosi vaccino liof. + flacone diluente in PET 50 ml - A.I.C. n. 102337084;

flacone 50 dosi vaccino liof. + flacone diluente in PET 100 ml - A.I.C. n. 102337096;

flacone 100 dosi vaccino liof. + flacone diluente in PET a 200 ml - A.I.C. n. 102337108;

10 flaconi 50 dosi vaccino liof. + 10 flaconi diluente in PET 100 ml - A.I.C. n. 102337110;

10 flaconi 100 dosi vaccino liof. + 10 flaconi diluente in PET 200 ml - A.I.C. n. 102337122.

Alle confezioni di vaccino liofilizzato + flacone di diluente in vetro sono assegnati i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone 10 dosi vaccino liof. + 1 flacone diluente in vetro 20 ml - A.I.C. n. 102337134;

flacone 25 dosi vaccino liof. + flacone diluente in vetro 50 ml - A.I.C. n 102337146;

flacone 50 dosi vaccino liof. + flacone diluente in vetro 100 ml A.I.C. n. 102337159;

flacone 100 dosi vaccino liof. + flacone diluente in vetro 200 ml A.I.C. n. 102337161;

10 flaconi 50 dosi vaccino liof. + 10 flaconi diluente in vetro 100 ml - A.I.C. n. 102337173;

10 flaconi 100 dosi vaccino liof. + 10 flaconi diluente in vetro 200 ml - A.I.C. n. 102337185.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente:

vaccino liofilizzato:

18 mesi (dopo conservazione a -20ºC per un periodo massimo di 24 mesi);

8 ore dopo ricostituzione;

diluente:

flacone in vetro 4 anni;

flacone in PET 2 anni.

Il presente provvedimento che ha efficacia immediata sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03073

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flogend»

Provvedimento n. 64 del 21 marzo 2005

Specialità medicinale per uso veterinario FLOGEND soluzione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102285018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102285020.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions S.r.l. con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunenese km. 20,300 - codice fiscale 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II. Richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione per bovini, suini e cavalli: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102285032.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «M+PAC».

Estratto provvedimento n. 65 del 21 marzo 2005

Procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/0131/001/E001.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica M+PAC vaccino inattivato contro l'infezione da Mycoplasma hyopneumoniae.

Tutte le confezioni - A.I.C. n. 103526.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a. con sede legale in Milano, via Ripamonti 89 - codice fiscale 00889060158.

Oggetto del provvedimento:

Variazione schema vaccinale.

Si autorizza la modifica dei punti 5.2 - 5.8 e 5.10 del sommario delle caratteristiche del prodotto per introdurre il seguente schema vaccinale alternativo a quello autorizzato, per suini a partire da 21 giorni di età: «2 dosi da 1 ml, somministrate con un intervallo di 14-28 giorni».

Il presente provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

05A03075

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucosio Pierrel Medical Care»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 13 del 24 gennaio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: GLUCOSIO PIERREL MEDICAL CARE anche nelle forme e confezioni:

«10% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml, «10% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml, «10% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, Zona Industriale, cap. 85050, Italia, codice fiscale 02790010967.

Confezione:

«10% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml;

A.I.C. n. 030748343 (in base 10) 0XBCPR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (ltalia), Zona industriale.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 22 g;

eccipiente: acqua p.p.i quanta basta a 100 ml.

Confezione:

«10% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml;

A.I.C. n. 030748356 (in base 10) 0XBCQ4 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale.

Composizione: 250 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua p.p.i quanta basta a 250 ml.

Confezione:

«10% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml;

A.I.C. n. 030748368 (in base 10) 0XBCQJ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza (Italia), Zona industriale.

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: glucosio monoidrato 110 g.

eccipiente: acqua p.p.i quanta basta a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati, ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 030748343 «10% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 030748356 «10% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 030748368 «10% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 030748343 «10% soluzione per infusione» 30 flaconi in vetro 100 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 030748356 «10% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabibe esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 030748368 «10% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml - OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03068

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluimucil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 106 del 18 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUIMUCIL, anche nella forma e confezione: «600 mg/15 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9 - cap 36100, codice fiscale 03804220154.

Confezione: «600 mg/15 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 020582185 (in base 10) 0MN3T9 (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità confezionamento integro correttamente conservato: due anni dalla data di fabbricazione.

Dopo la prima apertura: quindici giorni.

Produttore: Zambon Group S.p.a. stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9 (produzione - confezionamento - controllo del finito).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Acetilcisteina 4 g;

eccipienti: Metile para-idrossibenzoato 0,18 g; Propile para-idrossibenzoato 0,02 g; Disodio edetato 0,1 g; Sodio carbossimetilcellulosa 0,4 g; Saccarina sodica 0,04 g; Aroma granatina 0,2 g; Aroma fragola 1 g; Sorbitolo 70% 12 g; Idrossido di sodio quanto basta a pH 6,5; Acqua purificata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchiectasie.

Trattamento antidotico: intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «600 mg/15 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 020582185 (in base 10) 0MN3T9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: «600 mg/15 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica - A.I.C. n. 020582185.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03014

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mupiskin»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 109 del 18 marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MUPISKIN, anche nella forma e confezione: «2% unguento» 1 tubo da 30 g.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - cap 37100, codice fiscale 08998480159.

Confezione: «2% unguento» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 028979021 (in base 10) 0VNCUF (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: SmithKline Beecham Pharmaceuticals stabilimento sito in Crawley (Inghilterra), Manor Royal (produzione e controlli e confezionamento).

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principio attivo: Mupirocina 2 g;

eccipienti: polietilenglicole 400 58,8 g; polietilenglicole 3350 39,2 g.

Indicazioni terapeutiche: «Mupiskin» è indicato per il trattamento topico delle piodermiti primitive e secondarie.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 028978, relativo al farmaco «Bactroban» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «2% unguento» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 028979021 (in base 10) 0VNCUF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: «2% unguento» 1 tubo da 30 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica - A.I.C. n. 028979021.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03011

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloftil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 110 del 18 marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DICLOFTIL anche nella forma e confezione: «0,1% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Giovan Battista Oliva, 6/8, c.a.p. 56121, codice fiscale 13089440153.

Confezione: «0,1 % collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,5 ml - A.I.C. n. 029041023 (in base 10) 0VQ8CZ (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Farmigea S.p.A. stabilimento sito in Ospedaletto (Pisa), via G. Battista Oliva n. 8.

Composizione: 0,5 ml di collirio contengono:

principio attivo: Diclofenac sodico 0,5 mg;

eccipienti: arginina 4,15 mg; acido borico 7,5 mg; borace 3,25 mg; povidone k25 25 mg; glicerilpolietilenglicole ricinoleato 2,5 mg; sodio edetato 0,25 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori eventualmente dolorosi e non su base infettiva, a carico del segmento anteriore dell'occhio, in particolare per il interventi di cataratta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «0,1 % collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,5 ml;

A.I.C. n. 029041023 (in base 10) 0VQ8CZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 029041023 «0,1% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03010

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ambroxol Sandoz»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 111 del 18 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AMBROXOL SANDOZ nelle forme e confezioni: «3 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml, «3 mg/ml sciroppo» 20 bustine monodose 10 ml, «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 40 ml, «30 mg granulato soluzione orale» 30 bustine 30 mg.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni n. 1, c.a.p. 21040, codice fiscale 00795170158.

Confezione: «3 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml - A.I.C. n. 035537012 (in base 10) 11WJ3N (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240.

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Ambroxolo cloridrato 0,3 g;

eccipienti: idrossietilcellulosa 0,2 g; sorbitolo liquido (non cristallizzabile) 50 g; glicerolo 15 g; acido benzoico 0,2 g; aroma lampone 0,35 g; propilenglicole 3 g; acido tartarico 0,1 g; acqua purificata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «3 mg/ml sciroppo» 20 bustine monodose 10 ml - A.I.C. n. 035537024 (in base 10) 11WJ40 (in base 32).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240.

Composizione: una bustina monodose contiene:

principio attivo: ambroxolo cloridrato 30 mg;

eccipienti: idrossietilcellulosa 20 mg; sorbitolo liquido (non cristallizzabile) 5000 mg; glicerolo 1500 mg; acido benzoico 20 g; aroma lampone 35 mg; propilenglicole 300 mg; acido tartarico 10 mg; acqua purificata quanto basta a 10 ml.

Confezione: «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 40 ml - A.I.C. n. 035537036 (in base 10) 11WJ4D (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Ambroxolo cloridrato 0,75 g;

eccipienti: acido citrico monoidrato 0,2 g; fosfato disodico biidrato 0,435 g; cloruro di sodio 0,622 g; benzalconio cloruro 0,025 g; acqua purificata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «30 mg granulato soluzione orale» 30 bustine 30 mg - A.I.C. n. 035537048 (in base 10) 11WJ4S (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l. stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240.

Composizione: una bustina monodose contiene:

principio attivo: Ambroxolo cloridrato 30 mg;

eccipienti: sorbitolo 2925 mg; sodio saccarinato 10 mg; aroma lampone 35 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni broncopolmonari acute e croniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «3 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml - A.I.C. n. 035537012 (in base 10) 11WJ3N (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «3 mg/ml sciroppo» 20 bustine monodose 10 ml - A.I.C. n. 035537024 (in base 10) 11WJ40 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare» flacone 40 ml - A.I.C. n. 035537036 (in base 10) 11WJ4D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «30 mg granulato soluzione orale» 30 bustine 30 mg - A.I.C. n. 035537048 (in base 10) 11WJ4S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035537012 «3 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

confezione: A.I.C. n. 035537024 «3 mg/ml sciroppo» 20 bustine monodose 10 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

confezione: A.I.C. n. 035537036 «7,5 mg/mI soluzione da nebulizzare» flacone 40 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco;

confezione: A.I.C. n. 035537048 «30 mg granulato soluzione orale» 30 bustine 30 mg - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03009

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Saccarum»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 112 del 18 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SACCARUM nella forma e confezione: «66,7 % soluzione orale» flacone 180 ml.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156, codice fiscale 03589790587.

Confezione: «66,7% soluzione orale» flacone 180 ml.

A.I.C. n. 036226013 (in base 10) 12KJYX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress - Soc. coop. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: lattulosio 66,7 g;

eccipienti: benzoato di sodio 0,118 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier identificato dal codice A.I.C. n. 036299, relativo al farmaco «Lattubio» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «66,7 % soluzione orale» flacone 180 ml;

A.I.C. n. 036226013 (in base 10) 12KJYX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036226013 «66,7 % soluzione orale» flacone 180 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03007

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lormetazepam Dorom»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 113 del 18 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORMETAZEPAM DOROM, nella forma e confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Robert Koch 1.2, c.a.p. 20152, Milano, codice fiscale 09300200152.

Confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - A.I.C. n. 036077016 (in base 10) 12DZGS (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240.

Composizione: 100 ml di soluzione contiene:

principio attivo: lormetazepam 0,25 g;

eccipienti: saccarina sodica 1 g; glicerolo 85% 25 g; etanolo 96% 8 g; aroma arancio 0,35 g; aroma limone 0,1 g; caramello 0,05 g; glicole propilenico quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa.

Il «Lormetazepam Dorom», così come tutti i prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica, è indicato soltanto quando il disturbo è grave e provoca notevole disagio al paziente.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036041, relativo al farmaco «Serelor» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 036077016 (in base 10) 12DZGS (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036077016 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03008

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Riges»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 114 del 18 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RIGES nella forma e confezione: «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - c.a.p. 00156, codice fiscale n. 03589790587.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse.

A.I.C. n. 036107011 (in base 10) 12FWS3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: polivinilpirrolidone 1,5 mg; amido di mais 3,47 mg; magnesio stearato 0,6 mg; lattosio 54,23 mg; sodio laurilsolfato 0,15 mg; cellulosa microcristallina 27,35 mg; biossido di silicio colloidale 0,2 mg; olio vegetale idrogenato 0,5 mg; carbossimetilcellulosa sale sodico 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: adulti: sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica, fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035811, relativo al farmaco «Stalcare» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «10 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 036107011 (in base 10) 12FWS3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036107011 «10 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03006

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Permod»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 115 del 18 marzo 2005

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PERMOD nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7, c.a.p. 20138, Italia, codice fiscale 00798630158.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse.

A.I.C. n. 036322016 (in base 10) 12NGR0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: domperidone 10 mg;

eccipienti: povidone 1,5 mg; amido di mais 3,47 mg; magnesio stearato 0,6 mg; lattosio 54,23 mg; sodio laurilsolfato 0,15 mg; cellulosa microcristallina 27,35 mg; diossido di silicio colloidale 0,2 mg; olio vegetale idrogenato 0,5 mg; carmellosa sodica 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: adulti: sollievo dai sintomi quali nausea, vomito, senso di ripienezza epigastrica, fastidio al tratto addominale superiore, rigurgito del contenuto gastrico.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035811, relativo al farmaco «Stalcare» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «10 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 036322016 (in base 10) 12NGR0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036322016 «10 mg compresse» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03005

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio Boniscontro e Gazzone»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 116 del 18 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «LATTULOSIO BONISCONTRO E GAZZONE nella forma e confezione: «66,7% soluzione orale» flacone 180 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, codice fiscale 08205300588.

Confezione: «66,7% soluzione orale» flacone 180 ml - A.I.C. n. 036283012 (in base 10) 12M8N4 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress s.c. a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni, 240.

Composizione:

principio attivo: lattulosio 66,7 g;

eccipienti: benzoato di sodio 0,118 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 036299, relativo al farmaco «LATTUBIO» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «66,7 % soluzione orale» flacone 180 ml - A.I.C. n. 036283012 (in base 10) 12M8N4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 036283012 «66,7 % soluzione orale» flacone 180 ml - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03017

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana Baxter»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 117 del 18 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ALBUMINA UMANA BAXTER, anche nella forma e confezione: «5 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 250 ml;

Titolare A.I.C.: Baxter S.a., con sede legale e domicilio fiscale in 7860 Lessines, Boulevard René Branquart 80, Belgio.

Confezione: «5 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 024735045 (in base 10) 0RLVB5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore: Baxter Manufacturing S.p.a. nello stabilimento sito in località Ospedaletto (Pisa) via G.B. Oliva n. 2 (produzione completa e controllo); Baxter Manufacturing S.p.a. S. Rufina Città Ducale - Rieti (produzione degli steps 1-9); Baxter AG-Lange Allee 24, Vienna Austria (controllo); Baxter AG- Orth/Donau, Vienna, Austria (test dei pirogeni).

Composizione:

principio attivo: soluzione contenente proteine plasmatiche al 5% costituite da albumina umana almeno al 95% 100 ml di soluzione contengono albumina umana in quantità pari a 5 g. La soluzione è isotonica;

eccipienti per un litro di soluzione per infusione contengono: acetiltriptofano 4,00 mmol; caprilato di sodio 4,00 mmol; Na^+ 130 — 160 mmol; K^+ non più di 2 mmol.

Indicazioni terapeutiche: reintegro e mantenimento del volume ematico circolante in pazienti con deficienza accertata del volume ematico ed in cui è appropriato l'uso di un colloide. La scelta dell'uso di albumina piuttosto che un colloide artificiale dipende dalla situazione clinica del singolo paziente, in base alle raccomandazioni ufficiali.

Classificazione al fine della rimborsabilità: confezione: «5 g/100 ml - soluzione per infusione» 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 024735045 (in base 10) 0RLVB5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 024735045 «5 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 250 ml. R.R.: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03016

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Varivax»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 122 del 24 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

VARIVAX, anche nelle forme e confezioni: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere ed 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi separati nel blister (l6mm - 25G e 25mm - 23G); «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere ed 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi separati nel blister (25 mm - 23G e 25 mm - 23G); «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere e 10 siringhe preriempite di solvente con 20 aghi separati nel blister (16 mm - 25G e 25mm - 23G); «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere e 10 siringhe preriempite di solvente con 20 aghi separati nel blister (25mm - 23G e 25 mm - 23G).

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi n. 15, c.a.p. 00163, codice fiscale 05991060582.

Confezione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere e 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi separati nel blister (25 mm - 23G e 25 mm - 23G), A.I.C. n. 035032061 (in base 10) 11F2ZX (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck & Co. Inc stabilimento sito in West Point Pennsylvania USA, Sumneytown Pike PO BOX 4 (produzione della polvere); Vetter Pharma - Fertigung GmbH & CO. KG stabilimento sito in Schutzenstr., 87 - 88212 Ravensburg (Germania), (produzione del solvente); Merck Sharp & Dohme stabilimento sito in Haarlem Netherlands, Waarderweg 39 (operazioni di confezionamento terminale, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: dopo la ricostituzione, una dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus della varicella (ceppo Oka/Merck) $\geq$ 1350 UFP;

eccipienti:

polvere: saccarosio; gelatina idrolizzata; sodio cloruro; sodio glutammato; sodio fosfato dibasico anidro; potassio fosfato monobasico; potassio di cloruro; urea (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

solvente: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere e 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi separati nel blister (25 mm - 23G e 25 mm - 23G) - A.I.C. n. 035032073 (in base 10) 11F309 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck & Co. Inc stabilimento sito in West Point Pennsylvanla USA, Sumneytown Pike PO BOX 4 (produzione della polvere); Vetter Pharma - Fertigung GmbH & CO. KG stabilimento sito in Schutzenstr., 87 - 88212 Ravensburg (Germania), (produzione del solvente); Merck Sharp & Dohme stabilimento sito in Haarlem Netherlands, Waarderweg 39 (operazioni di confezionamento terminale, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: dopo la ricostituzione, una dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus della varicella (ceppo Oka/Merck) $\geq$1350 UFP;

eccipienti:

polvere: saccarosio; gelatina idrolizzata; sodio cloruro; sodio glutammato; sodio fosfato dibasico anidro; potassio fosfato monobasico; potassio di cloruro; urea (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

solvente: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere e 10 siringhe preriempite di solvente con 20 aghi separati nel blister (l6 mm - 25G e 25 mm - 23G) - A.I.C. n. 035032085 (in base 10) 11F30P (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck & Co. Inc stabilimento sito in West Point Pennsylvania USA, Sumneytown Pike PO BOX 4 (produzione della polvere); Vetter Pharma - Fertigung GmbH & CO. KG stabilimento sito in Schutzenstr., 87 - 88212 Ravensburg (Germania), (produzione del solvente); Merck Sharp & Dohme stabilimento sito in Haarlem Netherlands, Waarderweg 39 (operazioni di confezionamento terminale, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: dopo la ricostituzione, una dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus della varicella (ceppo Oka/Merck) $\geq$ 1350 UFP;

eccipienti:

polvere: saccarosio; gelatina idrolizzata; sodio cloruro; sodio glutammato; sodio fosfato dibasico anidro; potassio fosfato monobasico; potassio di cloruro; urea (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

solvente: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere e 10 siringhe preriempite di solvente con 20 aghi separati nel blister (25 mm - 23G e 25 mm - 23G) - A.I.C. n. 035032097 (in base 10) 11F311 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Merck & Co. Inc stabilimento sito in West Point Pennsylvania USA, Sumneytown Pike PO BOX 4 (produzione della polvere); Vetter Pharma - Fertigung GmbH & CO. KG stabilimento sito in Schutzenstr., 87 - 88212 Ravensburg (Germania), (produzione del solvente); Merck Sharp & Dohme stabilimento sito in Haarlem Netherlands, Waarderweg 39 (operazioni di confezionamento terminale, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: dopo la ricostituzione, una dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: virus della varicella (ceppo Oka/Merck) $\geq$ 1350 UFP;

eccipienti:

polvere: saccarosio; gelatina idrolizzata; sodio cloruro; sodio glutammato; sodio fosfato dibasico anidro; potassio fosfato monobasico; potassio di cloruro; urea (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

solvente: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva per la prevenzione primaria della varicella in soggetti di età pari o superiore ai 12 mesi.

«Varivax» può anche essere somministrato ai soggetti suscettibili che sono stati esposti alla varicella. La vaccinazione entro 3 giorni dall'esposizione può prevenire un'infezione clinica apparente o modificare il corso dell'infezione. Inoltre, dati limitati indicano che la vaccinazione fino a 5 giorni dopo l'esposizione alla varicella può modificare il corso dell'infezione (vedere sezione 5.1).

«Varivax» va utilizzato sulla base di raccomandazioni ufficiali applicabili.

Confezione: A.I.C. n. 035032061 «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere e 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi separati nel blister (16 mm - 25G e 25 mm - 23G).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035032073 «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere e 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi separati nel blister (25 mm - 23G e 25 mm - 23G).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035032085 «polvere e solvente per sopensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere e 10 siringhe preriempite di solvente con 20 aghi separati nel blister (16 mm - 25G e 25 mm - 23G).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 035032097 «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere e 10 siringhe preriempite di solvente con 20 aghi separati nel blister (25 mm - 23G e 25 mm - 23G).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 035032061 «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere e 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi separati nel blister (16 mm - 25G e 25 mm - 23G) - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035032073 «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 1 flaconcino di polvere e 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi separati nel blister (25 mm - 23G e 25 mm - 23G) - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035032085 «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere e 10 siringhe preriempite di solvente con 20 aghi separati nel blister (16 mm - 25G e 25 mm - 23G) - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 035032097 «polvere e solvente per sospensione iniettabile» 10 flaconcini di polvere e 10 siringhe preriempite di solvente con 20 aghi separati nel blister (25 mm - 23G e 25 mm - 23G) - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03095

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muscoril»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 196 del 17 marzo 2005

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella, 2, Italia, codice fiscale 02301090169.

Medicinale: MUSCORIL.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata. È approvata la modifica degli eccipienti. La composizione varia da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro 16,8 mg; acido cloridrico 1M q.b. a pH 4,0-5,0; acqua p.p.i. q.b. a 2 ml;

a:

eccipienti: sodio cloruro 16,8 mg; acido cloridrico 1M q.b. a pH 6,0; acqua p.p.i. q.b. a 2 ml,

relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 015896018 - «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03004

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elolipid»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 105 del 18 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ELOLIPID, rilasciata alla società Fresenius Kabi Austria GMBH, con sede legale e fiscale in Graz, Hafnerstrasse 36, c.a.p. A 8055, Austria, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «20 g/100 ml emulsione per infusione» flacone 1000 ml (codice A.I.C. n. 027952086) viene autorizzata la confezione «20 g/100 ml emulsione per infusione» 6 flaconi 1000 ml (codice A.I.C. n. 027952098).

Confezione: «20 g/1000 ml emulsione per infusione» 6 flaconi 1000 ml - A.I.C. n. 027952098 (in base 10) 0UP0Z2 (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Fresenius Kabi Austria GMBH stabilimento sito in Graz (Austria), Hafnerstrasse 36.

Composizione: 1000 ml di emulsione contengono:

principi attivi: olio di semi di soia 200 g; lecitina d'uovo 12 g;

eccipienti: glicerolo 25 g; acido oleico 0,3 g; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,04 g e 0,08 g; acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: Elolipid è indicato per assicurare la copertura del fabbisogno calorico e di acidi grassi essenziali in un regime bilanciato di alimentazione parenterale nei pazienti che non sono in grado di nutrirsi in modo adeguato per via orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: confezione: «20 g/1000 ml emulsione per infusione» 6 flaconi 1000 ml - A.I.C. n. 027952098 (in base 10) 0UP0Z2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura: confezione: A.I.C. n. 027952098 «20 g/100 ml emulsione per infusione» 6 flaconi 1000 ml, OSP-1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

I lotti già prodoiti, contraddistinti dai numeri di codice 027952086 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinapsyl»

Estratto determinazione n. 118 del 18 marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede in via Cozzaglio, 24 - Brescia, con codice fiscale 00826170334.

Medicinale: SINAPSYL.

Confezione A.I.C. n. 029197011 - «3 g soluzione orale» 12 flaconi 3 g (sospesa).

È ora trasferita alla società: Magis Farmaceutici S.p.a, con sede in via Cacciamali, 34, 36, 38 - Brescia, con codice fiscale 00312600174.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03098

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inalcort»

Estratto determinazione n. 119 del 18 marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.B.N. - Istituto Biologico Nazionale S.r.l., con sede in viale Città d'Europa, 681 - Roma, con codice fiscale 10168120151.

Medicinale: INALCORT.

Confezione A.I.C. n. 034905012 - «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone da 30 ml.

È ora trasferita alla società: Farmaceutici Caber S.p.a, con sede in viale Città d'Europa, 681 - Roma, con codice fiscale 00964710388.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03099

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Itrin»

Estratto determinazione n. 120 del 22 marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in piazza della Repubblica, 28 - Milano, con codice fiscale 10433130159.

Medicinale: ITRIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 026929024 - 30 compresse divisibili 2 mg;

A.I.C. n. 026929036 - 14 compresse 5 mg.

È ora trasferita alla società: Keryos S.p.a., con sede in via della Filanda, 5 - Gessate - Milano, con codice fiscale 13232870157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03096

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urodie»

Estratto determinazione n. 121 del 22 marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in piazza della Repubblica, 28 - Milano, con codice fiscale 10433130159.

Medicinale: URODIE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028284014 - 10 compresse divisibili 2 mg;

A.I.C. n. 028284026 - 14 compresse divisibili 5 mg;

A.I.C. n. 028284040 - gocce 30 ml 2,5 mg/ml (sospesa);

A.I.C. n. 028284053 - «10 mg compresse» 14 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Keryos S.p.a., con sede in via della Filanda, 5 - Gessate - Milano, con codice fiscale 13232870157.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03097

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica, relativo al decreto 3 novembre 2004, riguardante: «Modifica ed integrazione degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 2004, alla pagina 41, all'allegato IC - Ammendanti e correttivi - nella tabella «2. - Ammendanti e correttivi», al punto 2.3 - Ammendanti e correttivi diversi, al n. 11, prima colonna, dove è scritto: «Inoculo di funghi micorrici», leggasi: «Inoculo di funghi micorrizici».

05A03146

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501078/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00